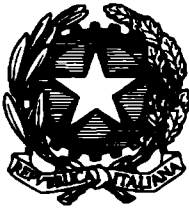


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 settembre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 2000, n. 1.

Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali unità sanitarie locali. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 2000, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2000) Pag. 6

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 2000, n. 3.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e bilancio triennale 2000-2002. Pag. 6

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 7.

Ulteriore modifica dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2000, n. 8.

Modificazioni alle leggi regionali 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) e 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence regionale pour le logement) Pag. 8

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 22.

Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 23.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 «Testo unico delle leggi sulla montagna» in attuazione del comma 2 dell'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 «Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142». Inserimento dei comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 24.

Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 25.

Impegno finanziario per la realizzazione dell'ospedale di Alba-Bra Pag. 12

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 26.

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali» e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 «Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte» e modifica dell'art. 10 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 27.

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 28.

Sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico e di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 29.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.a Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 30.

Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 «Istituzione della riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 31.

Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 32.

Intervento della Regione a favore della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo Pag. 18

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13.**

Modifica alla legge regionale 19 marzo 1996, n. 22. Disciplina della attività contrattuale regionale Pag. 19

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 «Norme in materia di risorse energetiche» . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 15.

Disposizioni speciali relative ai beni immobili utilizzati da Firenze Expo S.p.a Pag. 20

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 16.

Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 17

«Intervento finanziario della Regione Toscana in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena in sostegno delle iniziative di prevenzione dell'usura.» Pag. 30

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**(Provincia di Bolzano)****LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 2000, n. 1.****Riordinamento della struttura dirigenziale amministrativa, tecnica e professionale delle aziende speciali unità sanitarie locali.***(Pubblicato nel S.O. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 3 del 18 gennaio 2000).***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Principi generali**

1. Sono principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa delle aziende speciali unità sanitarie locali:

- a) la chiarezza e la trasparenza dell'apparato amministrativo per una maggiore rispondenza alle esigenze del cittadino;
- b) una chiara suddivisione e definizione dei vari livelli dirigenziali;
- c) la flessibilità delle strutture dirigenziali rispondente alle nuove esigenze della società;
- d) l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure.

2. La gestione del personale del servizio sanitario provinciale si ispira ai seguenti principi:

- a) il coinvolgimento e la responsabilità del personale di ogni livello, facendo un uso adeguato della delega;
- b) la formazione ed il costante aggiornamento professionale del personale;
- c) la mobilità del personale;
- d) l'informazione dei collaboratori.

Art. 2.**Articolazione della struttura amministrativa**

1. Il settore amministrativo delle aziende speciali unità sanitarie locali diretto dal direttore amministrativo è articolato in ripartizioni e uffici.

2. Il direttore amministrativo coordina l'attività e gli ambiti di competenza delle ripartizioni, ha potere di indirizzo e decidere sui conflitti di competenza.

3. In casi particolari il direttore generale può affidare le competenze di una o più ripartizioni al direttore amministrativo.

Art. 3.**Ripartizione**

1. Le ripartizioni sono strutture operative delle aziende speciali unità sanitarie locali. Il numero, la denominazione, le competenze delle ripartizioni e le relative funzioni sono determinate con provvedimento del direttore generale.

2. In ogni presidio ospedaliero è istituita una ripartizione a cui è preposto il dirigente amministrativo, al quale si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per i capi ripartizione.

Art. 4.**Attribuzioni e funzioni del capo ripartizione e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero**

1. Il capo ripartizione è responsabile dell'espletamento dei compiti attribuiti alla ripartizione. Definisce con i capi ufficio, nell'ambito degli obiettivi, dei programmi e delle priorità previsti per la ripartizione, gli obiettivi per le attività degli uffici della ripartizione, programma e coordina l'esecuzione degli stessi e verifica la loro attuazione, sostituendosi, se necessario, al capo ufficio. Assicura un adeguato flusso d'informazione all'interno della ripartizione.

2. Il capo ripartizione provvede, sentiti il personale ed i capi degli uffici interessati, all'assegnazione e alla mobilità dei dipendenti tra gli uffici della ripartizione.

3. Il capo ripartizione esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza della ripartizione, escluse quelle espressamente attribuite ad altri organi.

4. È facoltà del capo ripartizione di delegare singole funzioni amministrative di propria competenza al capo ufficio competente per materia.

5. Il dirigente amministrativo della ripartizione del presidio ospedaliero di cui all'art. 3, comma 2, è responsabile per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi connessi con il buon funzionamento della struttura ospedaliera. Opera inoltre in esecuzione di direttive impartite dal direttore generale e dal direttore amministrativo sulla base delle risultanze contabili del controllo di gestione.

Art. 5.**Ufficio**

1. Gli uffici sono le strutture operative all'interno delle singole ripartizioni, della direzione generale e della direzione amministrativa. Il numero, la denominazione e le competenze degli uffici vengono determinate con provvedimento del direttore generale.

Art. 6.**Attribuzioni e funzioni del capo ufficio**

1. Il capo ufficio assicura il buon andamento dell'ufficio e cura l'elaborazione di provvedimenti di competenza propria e degli organi preposti.

2. Il capo ufficio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'ufficio l'istruttoria e ogni altro adempimento responsabile di ogni singolo procedimento, fino a quando non abbia effettuato tale assegnazione.

3. Il capo ufficio coadiuva il capo ripartizione nella programmazione dell'attività sia nella fase propositiva sia in quella di verifica.

4. Il capo ufficio è il diretto superiore dei dipendenti assegnati all'ufficio e vigila sull'osservanza dei doveri di servizio da parte degli stessi.

5. Il capo ufficio esercita le competenze attribuite e quelle eventualmente delegate.

Art. 7.**Selezione e nomina dei capi ripartizione e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero**

1. La nomina dei capi ripartizione avviene a tempo determinato con provvedimento del direttore generale per un periodo di cinque anni.

2. La nomina a capo ripartizione può essere conferita dal direttore generale nel limite del 30% a persone estranee all'azienda speciale di riconosciuta esperienza e competenza almeno quadriennale, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti.

3. Il direttore generale fa avviare un apposito procedimento di selezione se per il conferimento dell'incarico dirigenziale non intenda fare una nomina ai sensi del comma 2.

4. Sono ammessi alla selezione a capo ripartizione i dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea richiesta per l'incarico e con un'anzianità di servizio di almeno due anni nella funzione di capo ufficio presso le aziende speciali unità sanitarie locali o altri enti.

5. L'avvio di selezione da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione indica la ripartizione o la ripartizione della dirigenza amministrativa del presidio ospedaliero da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i titoli di studio specifici, l'abilitazione professionale eventualmente richiesta e le modalità della prova.

6. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore amministrativo dell'azienda speciale unità sanitaria locale quale presidente e da esperti nella materia con qualifica non inferiore a quella di capo ripartizione.

7. La commissione predispone, previo colloquio ed esame dei curriculum professionali dei partecipanti alla selezione, l'elenco degli idonei con l'indicazione delle particolari attitudini dei candidati, che viene inviato al direttore generale.

Art. 8.

Selezione e nomina del capo ufficio

1. La nomina dei capi ufficio avviene a tempo determinato con provvedimento del direttore generale, sentito il capo ripartizione, per un periodo di cinque anni.

2. Sono ammessi alla selezione a capo ufficio i dipendenti dell'azienda speciale unità sanitaria locale o di altri enti pubblici, che abbiano un'anzianità di almeno quattro anni di servizio effettivo nella posizione funzionale per il cui accesso è richiesta la laurea, o nel ruolo unico dirigenziale dello Stato. Alla selezione sono inoltre ammesse persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso del diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e competenza almeno quadriennale.

3. Entro il termine stabilito per la presentazione della domanda il direttore amministrativo può proporre per l'amministrazione alla selezione un dipendente che abbia dimostrato particolare attitudine all'espletamento di compiti dirigenziali e che sia in possesso dei requisiti di anzianità di cui al comma 2 o abbia un'anzianità di almeno dieci anni di servizio in una posizione funzionale non inferiore alla sesta.

4. L'avviso di selezione da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, i titoli di studio specifici, l'abilitazione professionale eventualmente richiesta e le modalità della prova.

5. La commissione di selezione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore amministrativo quale Presidente e da due esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a capo ufficio.

6. La commissione predispone, previo colloquio ed esame dei curriculum professionali dei partecipanti alla selezione, l'elenco degli idonei con l'indicazione delle particolari attitudini dei candidati, che viene inviato al direttore generale.

Art. 9.

Incompatibilità

1. I dipendenti che esercitano un mandato politico quale sindaco, quale assessore di comune con più di 10.000 abitanti oppure quale presidente di una comunità comprensoriale o di un'azienda municipalizzata devono rinunciare allo stesso entro 60 giorni dal conferimento dirigenziale.

2. In caso di accettazione di un mandato politico dopo il conferimento dell'incarico dirigenziale, le funzioni del dirigente sono, per la durata di un anno, esercitate dal sostituto, al quale spetta la relativa indennità di funzione. In caso di mancata rinuncia al mandato entro un anno, il direttore generale dichiara la decadenza della nomina.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di collocamento in aspettativa o di comando presso altro ente.

Art. 10.

Sostituzione temporanea di dirigenti

1. Per ogni capo ripartizione e ufficio, il direttore generale dell'azienda speciale unità locale nomina con proprio provvedimento un sostituto che fa le veci del titolare ogni qualvolta questo sia assente o impedito e che esercita la reggenza della struttura dirigenziale in caso di vacanza e fino alla copertura ordinaria della stessa.

2. La sostituzione del capo ripartizione è affidata di regola ad un capo ufficio della ripartizione, la sostituzione del capo ufficio ad un altro capo ufficio della stessa ripartizione o ad un dipendente dello stesso ufficio di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

3. Con decorrenza dal giorno delle dimissioni, della revoca dell'incarico o della rinuncia allo stesso, rispettivamente con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno di assenza dal servizio del titolare, l'indennità di funzione viene corrisposta al suo sostituto. In caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio l'indennità continua ad essere corrisposta anche al titolare secondo le modalità previste per la corresponsione dello stipendio.

4. In casi di particolare necessità il direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale può affidare temporaneamente al capo ripartizione o al dirigente amministrativo del presidio ospedaliero la direzione di un'altra ripartizione o di un ufficio o ad un capo ufficio la direzione di un altro ufficio della stessa ripartizione.

5. In caso di vacanza, di assenza o impedimento del titolare, in mancanza di un sostituto le funzioni dirigenziali sono esercitate dal diretto superiore.

Art. 11.

Valutazione annuale dei capi ripartizione e ufficio

1. Il capo ripartizione o ufficio è direttamente responsabile del risultato dell'attività svolta dalla unità operativa a cui è preposto e risponde dell'attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartite dal direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale e dai rispettivi superiori gerarchici; risponde anche del corretto impiego delle risorse.

2. Alla fine di ogni anno solare il capo gerarchicamente preposto porta a conoscenza del capo ripartizione rispettivamente del capo ufficio una relazione scritta in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati all'inizio dell'anno; può in qualsiasi momento contestargli l'insoddisfacente espletamento dei compiti dirigenziali.

3. In caso di valutazione negativa, il dirigente interessato, nel termine di 30 giorni, può presentare le sue controdeduzioni.

4. Qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, il dirigente preposto rimette gli atti al nucleo di valutazione che esprime un motivato parere in merito. Il direttore generale, sentito il direttore amministrativo, ove confermi la valutazione negativa revoca la nomina.

Art. 12.

Rinnovo e revoca della nomina del capo ripartizione

1. La nomina dei capi ripartizione è rinnovabile.

2. Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico di capo ripartizione, il direttore amministrativo esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al capo ripartizione interessato.

3. Se il giudizio globale è negativo, il capo ripartizione interessato nel termine di 30 giorni può presentare le sue controdeduzioni.

4. Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate del capo ripartizione vengono trasmessi dal direttore amministrativo al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso al direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del capo ripartizione e alla presa di posizione del nucleo di valutazione. Questo delibera il rinnovo della nomina, oppure, ove confermi la valutazione negativa del direttore amministrativo, dichiara la risoluzione dell'incarico.

5. I capi ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione non confermati nell'incarico non possono essere inquadrati nel ruolo provinciale del servizio sanitario provinciale.

Art. 13.

Rinnovo e revoca della nomina dei capo ufficio

1. La nomina del capo ufficio è rinnovabile.
2. Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico di capo ufficio, il competente capo ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al capo ufficio interessato.
3. Se il giudizio globale è negativo, il capo ufficio interessato nel termine di 30 giorni può presentare le sue controdeduzioni.
4. Il giudizio globale negativo e le controdeduzioni presentate dal capo ufficio vengono trasmessi dal dirigente preposto al nucleo di valutazione. Il nucleo di valutazione redige una presa di posizione motivata al riguardo. Il giudizio globale va rimesso al direttore generale dell'azienda speciale unità sanitaria locale congiuntamente alle eventuali controdeduzioni del capo ufficio e alla presa di posizione del nucleo di valutazione. Questo delibera il rinnovo della nomina, oppure, ove confermi la valutazione negativa del capo ripartizione, dichiara la risoluzione dell'incarico.
5. I capi ufficio di provenienza esterna all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo provinciale del servizio sanitario provinciale.

Art. 14.

Trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio

1. Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione già inquadrato nella sesta, settima, ottava o nona posizione funzionale può essere attribuita, fino a diversa disciplina a livello di contrattazione collettiva, un'indennità da determinarsi secondo criteri da approvarsi dalla giunta provinciale, tenendo conto della posizione rivestita e del numero del personale assegnato.
2. Al personale con incarico di capo ufficio o capo ripartizione nominato per chiamata dall'esterno spettano il trattamento economico iniziale dell'ottava o della nona posizione funzionale, qualora sia richiesta l'abilitazione professionale, e, fino a diversa disciplina a livello di contrattazione collettiva, un'indennità determinata ai sensi del comma 1.
3. Ai dirigenti - capi ripartizione - nominati per chiamata viene attribuito un trattamento giuridico ed economico corrispondente al personale dirigente già in servizio presso le aziende speciali unità sanitarie locali.

Art. 15.

Indennità di funzione

1. Per la durata dell'esercizio di funzioni dirigenziali di capo ripartizione e capo ufficio e dei loro sostituti spetta un'indennità di funzione mensile, anche in misura ridotta, in aggiunta al trattamento economico di posizione maturato, il cui ammontare è determinato a livello di contrattazione collettiva, attuandosi l'omogeneizzazione con il personale provinciale.

Art. 16.

Rilevamento della produttività e dell'efficienza dell'amministrazione

1. La direzione generale verifica la funzionalità, l'efficienza e la produttività dell'azienda speciale unità sanitaria locale.
2. La direzione generale rileva in base alla metodologia fornita dalla Provincia eventualmente tramite esperti esterni, il carico di lavoro ed il fabbisogno di personale all'interno delle ripartizioni, che sono tenute a fornire le necessarie informazioni. Sulla base delle relative analisi, il direttore generale dispone l'assegnazione o il trasferimento di personale.
3. Presso il direttore generale è istituito un nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed

economica gestione delle risorse pubbliche, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa dell'azienda speciale unità sanitaria locale.

4. Il nucleo opera in posizione di autonomia funzionale. Esso, di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale, effettua e dispone ispezioni e accertamenti diretti, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, anche oralmente, informazioni agli uffici; esso riferisce al direttore generale sui risultati della propria attività segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate. Il nucleo si può avvalere, su autorizzazione del direttore generale, di esperti anche estranei all'amministrazione.

5. Al nucleo di valutazione sono assegnati tre dipendenti, di cui uno con funzioni di coordinatore. Essi vengono scelti dal direttore generale tra i direttori di ripartizione con almeno due anni di anzianità nell'incarico, sentito l'ufficio competente in materia di personale, e permangono nella carica per un triennio, salvo rinnovo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disciplina transitoria dell'incompatibilità

1. Nei confronti dei dirigenti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un mandato politico che ai sensi dell'articolo 9 è incompatibile con l'incarico dirigenziale, il comma 2 di tale articolo non si applica per la durata del mandato in corso.

Art. 18.

Conferma della nomina a capo ripartizione ed a capo ufficio

1. Il personale anche chiamato dall'esterno o comandato che alla data di entrata in vigore della presente legge era preposto da almeno sessanta giorni consecutivi ad una ripartizione o ad un ufficio viene confermato nella nomina per ulteriori cinque anni, previo parere positivo del superiore preposto.
2. Le ulteriori riconferme del personale di cui al comma 1 possono avvenire anche in mancanza dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico.

Art. 19.

Trattamento giuridico ed economico del personale già in servizio e diritto di opzione

1. Il personale che all'entrata in vigore della presente legge è titolare dell'incarico di direttore di una ripartizione o di un ufficio ed è inquadrato nella nona, decima o undicesima posizione funzionale può optare per il passaggio alla ottava rispettivamente alla nona posizione funzionale con rapporto quinquennale rinnovabile entro i tre mesi successivi alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione stabilita in sede di contrattazione di comparto.
2. Il personale di cui al comma 1 è confermato in prima applicazione della presente legge nella nomina a capo ripartizione o a capo ufficio per ulteriori cinque anni.

Art. 20.

Trattamento previdenziale

1. Al fine della determinazione dei contributi, le amministrazioni di appartenenza effettuano il calcolo sulla base del trattamento stipendiale teoricamente spettante al dipendente collocato in aspettativa senza assegni in seguito alla nomina in qualità di direttore generale o di direttore amministrativo presso l'azienda speciale unità sanitaria locale, comprensivo dell'indennità di funzione prevista per la struttura cui era preposto al momento del conferimento dell'incarico di direttore generale o direttore amministrativo.
2. Tale disposizione si applica anche alle aspettative già in corso con effetto dalla data di collocamento in aspettativa.

Art. 21.

*Selezione di nomina dei capi ripartizione
e del dirigente amministrativo del presidio ospedaliero*

1. Alla selezione a capo ripartizione di cui all'articolo 7 sono ammessi per un periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge anche i dipendenti di ruolo dell'azienda speciale unità sanitaria locale con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni in una posizione funzionale non inferiore alla settima.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta spese a carico dell'esercizio finanziario in corso.

2. Alla copertura della spesa a carico degli anni 2000 e 2001, stimata in lire 1.550 milioni all'anno, si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota dello stanziamento previsto alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio per il triennio 1999-2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 4 gennaio 2000

DURNWALDER

00R0222

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 2000, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2000).

*(Pubblicato nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 1° febbraio 2000)*

(Omissis).

00R0223

LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 2000, n. 3.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2000 e bilancio triennale 2000-2002

*(Pubblicato nel suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 1° febbraio 2000)*

(Omissis).

00R0224

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 6.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 11
del 7 marzo 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente:

«2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un «Sì» o un «No» sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.»

2. Il comma 6, dell'art. 5, della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.»

Art. 2.

Modificazione all'art. 6

1. Il comma 2, dell'art. 6, della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Il sindaco, il vicesindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.»

Art. 3.

Modificazione all'art. 11

1. Il comma 6, dell'art. 11, della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.»

Art. 4.

Modificazione all'art. 19

1. All'art. 19, della legge regionale n. 4/1995, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 3 decorre dalla data di notificazione del ricorso.»

Art. 5.

Modificazione all'art. 24

1. Il comma 2, dell'art. 24, della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui al comma 1.»

Art. 6.

Modificazioni all'art. 33

1. Il comma 1, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 5 e da non più di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.»

2. Il comma 2, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 è abrogato.

3. Al comma 5, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 le parole «, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari» sono soppresse.

4. Dopo il comma 6, dell'art. 33, della legge regionale n. 4/1995 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.»

5. Al comma 8 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 le parole «, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari» sono soppresse.

Art. 7.

Modificazioni all'art. 34

1. Al comma 4, dell'art. 34, della legge regionale n. 4/1995 le parole «, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5, dell'art. 34, della legge regionale n. 4/1995 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.»

3. Al comma 6, dell'art. 34, della legge regionale n. 4/1995 le parole «, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari» sono soppresse.

Art. 8.

Modificazioni all'art. 51

1. Al comma 1, lettera c), dell'art. 51, della legge regionale n. 4/1995 le parole «alla Pretura di Aosta» sono sostituite dalle parole «al Tribunale di Aosta.»

2. Al comma 1, lettera d), dell'art. 51 della legge regionale n. 4/1995 le parole «alla Pretura di Aosta» sono sostituite dalle parole «al Tribunale di Aosta.»

Art. 9.

Modificazioni all'art. 53

1. Il comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale n. 5/1997, è sostituito dal seguente:

«6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.»

2. Il comma 7 dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi.»

Art. 10.

Modificazione all'art. 73

1. All'art. 73, comma 2-bis, della legge regionale n. 4/1995, inserito dall'art. 15 della legge regionale n. 5/1997, le parole «e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura» sono soppresse.

Art. 11.

Modificazioni all'art. 75

1. L'art. 75 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Norme di riferimento). — 1. Per l'accesso alla stampa, ai mezzi d'informazione radiotelevisiva e per la propaganda elettorale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia.»

Art. 12.

Abrogazione degli articoli 76 e 77

1. Gli articoli 76 e 77 della legge regionale n. 4/1995 sono abrogati.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali il cui mandato elettorale scade nel secondo semestre dell'anno 2000 si svolgono nella stessa data fissata per le elezioni generali comunali dello stesso anno.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 febbraio 2000

VIÉRIN

00R0430

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 7.

Ulteriore modifica dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 13 del 21 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 15

1. Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), è sostituito dal seguente:

«Sono eletti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione.»

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 marzo 2000

VIÉRIN

00R0431

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000, n. 8.

Modificazioni alle leggi regionali 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) e 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence regionale pour le logement).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 14 del 28 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1997, N. 12

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1997

1. L'art. 9 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta) è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Acquisti*). — 1. La giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del consiglio regionale il programma degli acquisti immobiliari che intende effettuare nel corso dell'anno, in relazione alle esigenze di intervento delle varie strutture dell'amministrazione regionale.

2. Nel programma degli acquisti sono indicati:

- a) le strutture richiedenti gli acquisti;
- b) la tipologia dei beni;
- c) i comuni ove i beni sono ubicati;
- d) la destinazione prevista per i beni.

3. All'acquisto dei beni elencati nel programma provvede la giunta regionale, previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.

4. In casi di necessità ed urgenza è consentito, con deliberazione del consiglio regionale, l'acquisto di beni non inseriti nel programma.

5. La giunta regionale ed il consiglio regionale possono procedere agli acquisti necessari alla Regione a trattativa privata preceduta, ove possibile, da idonei avvisi pubblici.

6. L'acquisto di beni immobili è ammesso qualora i beni già esistenti nel patrimonio regionale non siano adeguati alle finalità previste.

7. In caso di acquisto di un bene immobile, nel quale trasferire un'attività istituzionale già esercitata altrove, deve essere indicata la destinazione da attribuire al bene lasciato libero.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 12/1997

1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Affitto, locazione, comodato*). — 1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione possono essere dati in affitto, in locazione o in comodato dalla giunta regionale, secondo le norme del codice civile e delle leggi speciali.

2. La giunta regionale individua i casi in cui il bene è ceduto in godimento con provvedimento dirigenziale.

3. I contratti di locazione e di affitto possono essere conclusi a seguito di trattativa privata preceduta idonei avvisi pubblici; nel caso vi siano più richieste, si procede all'esplicitamento di gara ufficiosa.

Qualora alla gara ufficiosa partecipi un ente pubblico questo è preferito, a parità di condizioni, agli altri partecipanti. Tali contratti sono rinnovabili.

4. È consentito il ricorso alla trattativa privata senza pubblicazione di avvisi ove sussistano motivate ragioni, ovvero quando il contratto abbia luogo a favore di enti pubblici. La trattativa viene svolta sulla base del canone determinato, in relazione ai valori di mercato, secondo le modalità di cui all'art. 18.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge regionale 9 agosto 1994, n. 43 (Dismissione di beni del patrimonio immobiliare regionale in attuazione dell' art. 4, comma 1, della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2 «Legge finanziaria per gli anni 1994/1996»), per le locazioni di unità abitative a persone ultrasessantenni o aventi nel proprio nucleo familiare una persona con handicap.

6. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione possono essere concessi in godimento, a titolo gratuito, esclusivamente a favore di enti che non perseguono fini di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, qualora riconosciute dalla Regione di interesse pubblico in ambito sociale, culturale o educativo.

7. È facoltà dell'amministrazione regionale, in deroga alle procedure previste dal comma 3, assegnare in locazione unità immobiliari del proprio patrimonio a soggetti occupanti unità immobiliari di proprietà regionale di cui è necessario ottenere la disponibilità per adibirle ad attività tendenti al conseguimento di fini istituzionali o per ristrutturarle o per restaurarle.»

Art. 3.

Modificazione all'art. 12 della legge regionale n. 12/1997

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 12/1997 è aggiunto il seguente:

«1-bis, Per la gestione dei beni immobili da destinare ad uso abitativo, commerciale e alberghiero, la Regione può avvalersi direttamente dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della azienda regionale per l'edilizia residenziale - agence régionale pour le logement).».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1997

1. L'art. 13 della legge regionale n. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Alienazione dei beni*). — 1. La giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali, non risultando concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la procedura di alienazione, indicandone le modalità.

2. Per particolari ragioni di interesse pubblico l'alienazione a favore di enti pubblici non economici può avvenire a titolo gratuito.

3. Eccezione fatta per le alienazioni di cui al comma 2 e per quelle a favore dei comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte dalla giunta regionale, mediante asta pubblica, sulla base del valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18.

4. La giunta regionale individua i casi in cui si procede all'alienazione di beni con provvedimento dirigenziale.

5. In caso di necessità ed urgenza è consentita, con deliberazione del consiglio regionale, l'alienazione di beni non inseriti nell'elenco di cui al comma 1.

6. È consentito, per i beni previsti nell'elenco approvato dal consiglio regionale ai sensi del comma 1, procedere ad alienazione a trattativa privata, fermo restando il valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18, quando:

a) sia stato infruttuosamente esperito almeno un incanto;

b) il valore di stima non superi l'importo di 200 milioni di lire (euro 103.291,38); se il valore di stima è superiore a 100 milioni di lire (euro 51.645,69) la trattativa deve essere preceduta da idonei avvisi pubblici;

c) si tratti di beni ubicati in zone agricole; in tal caso la trattativa privata deve avvenire con i proprietari confinanti, in funzione del riquadrimento della proprietà fondiaria;

d) si tratti di cessioni a società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di opere, impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;

e) si tratti di cessioni, per particolari ragioni di interesse pubblico, ad enti pubblici o ad enti privati senza scopo di lucro.

7. I valori di cui alla lettera b) del comma 6 possono essere annualmente aggiornati dalla giunta regionale.

8. Per l'alienazione di immobili adibiti ad attività industriale o artigianale la gara o altra modalità di alienazione possibile deve essere preceduta da trattativa privata con i soggetti occupanti l'immobile a titolo di comodato o di locazione, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.

9. Per l'alienazione di diritti di proprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, salvo rinuncia.

10. L'alienazione dei reliquati stradali avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di viabilità e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all' art. 18. I reliquati stradali non sono compresi nell'elenco approvato dal consiglio regionale di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine si provvede all'alienazione con le modalità ordinarie.

11. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione legale.».

Art. 5.

Modificazione all'art. 15 della legge regionale n. 12/1997

1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«3. La permuta di beni immobili non è consentita quando l'eventuale conguaglio a carico della controparte sia superiore al cinquanta per cento del valore del bene di proprietà regionale.».

Art. 6.

Modificazioni all'art. 16 della legge regionale n. 12/1997

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1997 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai soggetti pubblici che non esercitano attività economica possono essere concessi i diritti di cui al comma 2.».

2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«3. La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'amministrazione. La costituzione è disposta dalla giunta regionale.».

Art. 7.

Modificazione all'art. 17 della legge regionale n. 12/1997

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 12/1997 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli oneri, i pesi od i vincoli contenuti in atti di liberalità a favore della Regione possono essere adempiuti anche in deroga alle previsioni della presente legge.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 12/1997

1. L'art. 18 della legge regionale n. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Valutazione*). — 1. Il valore di stima, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio, che a tal fine può avvalersi anche di professionalità di altre strutture regionali settorialmente competenti in rapporto al bene, o, per i casi particolari o complessi e con adeguata motivazione, di apposite perizie esterne, asseverate secondo

la normativa vigente, affidate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

2. Il valore di stima per gli acquisti di beni di interesse storico, archeologico ed artistico è determinato, con le modalità di cui al comma 1, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali.

3. Il valore di inventario è determinato sulla base dei costi sostenuti per l'acquisizione, costruzione e miglioramento del bene, e di altri elementi, quali rivalutazioni, deprezzamenti, ammortamenti, le cui modalità di applicazione sono determinate dalla giunta regionale».

Art. 9.

Inserimento dell'art. 41-bis della legge regionale n. 12/1997

1. Dopo l'art. 41 della legge regionale n. 12/1997 è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis (*Disposizione finale*). — 1. Le disposizioni della presente legge possono essere derogate, per motivate ragioni di pubblico interesse o di convenienza economica per l'amministrazione regionale, nei casi di cessioni in godimento, a titolo personale o reale, costituenti prestazioni di fattispecie giuridiche complesse previste dalla normativa vigente, quali convenzioni tra enti pubblici ed accordi di programma.».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 12/1997

1. L'art. 42 della legge regionale n. 12/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Norme transitorie*). — 1. All'adeguamento degli inventari e alla ricostruzione dello stato patrimoniale secondo le disposizioni della presente legge, la Regione provvede entro il 31 dicembre 2000.».

2. Alla regolarizzazione degli usi gratuiti di cui agli articoli 10 e 25 si provvede con provvedimento della giunta regionale, entro il 31 dicembre 2000.».

Capo II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1999, N. 30

Art. 11.

Modificazione all'art. 3 della legge regionale n. 30/1999

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della azienda regionale per l'edilizia residenziale - *agences régionale pour le logement*) è aggiunta la seguente:

«d-bis) gestire, in caso di affidamento, ai sensi della vigente normativa in materia di beni della Regione autonoma della Valle d'Aosta, il patrimonio immobiliare regionale destinato ad uso abitativo, commerciale e alberghiero.».

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 22 marzo 2000

VIERIN

00R0432

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 22.

Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni».

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della giunta regionale nomina e revoca il vice presidente e gli assessori, ai sensi dell'art. 122, quinto comma della Costituzione, con proprio decreto, trasmesso immediatamente al consiglio regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

2. I componenti della giunta regionale sono nominati, anche al di fuori dei componenti del consiglio regionale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere regionale.

Art. 2.

1. Ai componenti della giunta non consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario nonché la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i componenti della giunta che siano consiglieri.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 10040 del bilancio 2000.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 marzo 2000

GHIGO

00R0386

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 23.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 «Testo unico delle leggi sulla montagna» in attuazione del comma 2 dell'art. 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265 «Disposizioni in materia di autonomia ed ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142». Inserimento dei comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone e Rocchetta Palafea nella comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 5), della lettera b), del comma 1, dell'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) è sostituito dal seguente:

«5) i comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Casinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Momaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 23 marzo 2000

GHIGO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 24.

Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È autorizzato l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 1988»), a favore delle aziende sanitarie locali (ASL) elencate all'allegato A, per gli interventi e gli importi indicati a fianco di ciascuna azienda.

Art. 2.

Modalità di finanziamento

1. La concessione del finanziamento di cui all'art. 1 è disposta, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (legge generale in materia di opere e lavori pubblici) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12, con determinazione dirigenziale in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto in conformità all'art. 16, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene all'ospedale nuovo di Borgosesia, il progetto dovrà tenere conto della integrazione funzionale e della complementarietà con l'ospedale pubblico di Gattinara, in particolare per quanto riguarda dimensionamento e specialità, nel pieno rispetto della legge regionale di piano sanitario.

2. L'atto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì quello di ultimazione degli stessi in conformità alle previsioni del progetto definitivo.

3. I finanziamenti concessi in conto capitale sono erogati mediante successivi atti di liquidazione, emessi dal responsabile del procedimento, così come stabilito all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67).

4. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal finanziamento, salvo nel caso di inottemperanza ai termini ivi previsti per cause non direttamente imputabili ai soggetti beneficiari. In questo caso la proroga dei termini di inizio e di ultimazione lavori può essere disposta con determinazione dirigenziale motivata.

5. Contestualmente alla pronuncia di decadenza dal finanziamento, si dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso siano state realizzate

solo una parte di opere, purché consistenti in un lotto agibile, può disporsi la riduzione del contributo solo ed esclusivamente in misura corrispondente al costo delle opere non realizzate.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione dell'art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 miliardi, ripartiti secondo le quote di cui all'allegato A; l'importo è previsto ad integrazione dello stanziamento del capitolo istituito nello stato di previsione della spesa con la seguente denominazione: «Erogazione a favore delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario», con la dotazione di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi per l'anno 2002 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzioni di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 4 si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Art. 4.

Disposizioni particolari

1. Nelle procedure della gara per la realizzazione del nuovo ospedale, l'ASL n. 12 di Biella provvede alla copertura finanziaria dell'opera anche tramite l'alienazione dell'ospedale degli «Infermi».

2. Nelle more dell'alienazione dell'ospedale degli «Infermi», la Regione può anticipare all'ASL n. 12 il ricavato previsto nei limiti dell'importo stimato.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO

A.S.L.	Intervento	Importo (L.)
A.S.L. 18	Nuovo Ospedale di Alba-Bra	20 miliardi
A.S.L. 11	Nuovo Ospedale di Borgosesia	30 miliardi
A.S.L. 13	Poliambulatori di Trecate, Galliate, Novara e Borgomanero	10 miliardi.

00R0388

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 25.

Impegno finanziario per la realizzazione dell'ospedale di Alba-Bra.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzato l'intervento regionale in conto capitale, integrativo dei fondi recati dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 1988»), dei fondi propri dell'azienda regionale ASL 18 di Alba e di eventuali altri fondi destinati al finanziamento necessario per la realizzazione del nuovo ospedale, pubblico, Alba-Bra.

2. L'intervento regionale è stabilito in un importo massimo di lire 60 miliardi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il biennio 2001-2002 la spesa di lire 60 miliardi così ripartita: lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2001 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: «Erogazione a favore delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle somme necessarie per interventi urgenti nel settore sanitario» e con la dotazione di lire 10 miliardi per l'anno 2001 e lire 50 miliardi per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 27170 dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO

00R0389

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 26.

Norma interpretativa degli articoli 2 e 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali» e dell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 «Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte» e modifica dell'art. 10 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri».

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le trattenute di cui all'art. 2 e le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali), nonché l'ammontare dell'indennità di fine mandato di cui all'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte) e successive modifiche sono computate sull'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 27/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Al termine di ogni legislatura i consiglieri regionali hanno facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio per il periodo corrispondente alla legislatura stessa e di ottenere la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. Tale facoltà si esercita con apposita domanda inoltrata all'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro 30 giorni dalla prima seduta del nuovo consiglio regionale».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO

00R0390

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 27.

Interventi di classificazione, ammodernamento e attivazione degli impianti di arroccamento per la tutela e lo sviluppo del turismo montano e modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo».

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte promuove la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti a fune per l'accessibilità ai territori montani, ai fini della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

2. Tali impianti, denominati di arroccamento, collegano i capoluoghi comunali o altre località montane stabilmente abitate da almeno cento persone o dotate di almeno trecento posti letto alberghieri od extralberghieri ovvero dotati di piani di traffico orientati a ridurre l'utilizzo dell'auto per la mobilità nelle zone montane con altre località, ai fini del miglioramento della loro fruibilità produttiva, turistica, paesaggistica ed ambientale.

3. La Regione Piemonte sostiene finanziariamente gli interventi necessari per l'attivazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e il potenziamento della capacità di trasporto degli impianti di cui al comma 2 purché riconosciuti di pubblica utilità e compresi in programmi di sviluppo economico locale o in atti di programmazione negoziata.

Art. 2.

Sostituzione della lettera b) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale 56/1977 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; impianti a fune di arroccamento, riconosciuti di pubblica utilità».

Art. 3.

Interventi per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti di arroccamento

1. Per i fini di cui all'art. 1, la Regione concede contributi in conto capitale e finanziamenti di credito agevolato per le spese di investimento. Assegna inoltre contributi per le spese di gestione. Sono finanziati in via prioritaria gli interventi finalizzati all'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti esistenti.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio regionale il regolamento di attuazione.

Art. 4.

Aiuti finanziari

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte degli operatori, è autorizzata la stipulazione con l'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.a. - di una convenzione avente l'obiettivo di creare un fondo di rotazione. Le modalità e le condizioni di utilizzazione sono definite da detta convenzione.

2. La Regione può stipulare con gli operatori convenzioni o accordi di programma che prevedano la concessione di contributi per l'esercizio degli impianti ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 (Legge generale sui trasporti e sulla viabilità), come modificata dalla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, la cui entità è determinata sulla base del programma di esercizio presentato dal beneficiario.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 2000 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 2001.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 vengono istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato:

a) «Somme trasferite alla Finpiemonte S.p.a. per la costituzione del fondo di rotazione per favorire l'accesso al credito per la realizzazione e l'ammodernamento degli impianti a fune», con la dotazione di lire 2 miliardi;

b) «Contributi nelle spese di gestione degli impianti a fune», con la dotazione di lire 1 miliardo.

3. La dotazione dei capitoli suindicati per l'anno 2001 è stabilita rispettivamente in lire 4 miliardi per il fondo di garanzia e lire 1 miliardo per i contributi per le spese di gestione.

4. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede come segue:

a) quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27170 con riferimento al provvedimento avente per titolo «Pianificazione e gestione urbanistica»; quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 27167, con riferimento all'accantonamento per il patto sociale e per lire 1 miliardo mediante riduzione del capitolo 15950;

b) per l'anno 2001 mediante riduzione del capitolo 15910 per lire 1 miliardo e del capitolo 27170 per lire 4 miliardi.

5. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci con riferimento al provvedimento avente per titolo «Pianificazione e gestione urbanistica».

Art. 6.

Norma transitoria

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea sulla legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 28.

Sanzioni relative alle normative contenute nel piano naturalistico e di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo. Abrogazione della legge regionale 23 aprile 1991, n. 18.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge individua le sanzioni relative alle violazioni delle normative contenute nel piano naturalistico e di intervento della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, approvato con apposita deliberazione di consiglio regionale.

Art. 2.

Sanzioni relative alle norme vincolistiche

1. Le violazioni relative al divieto di aprire e coltivare cave sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso, così come previsto dall'art. 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 30 (Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo), modificato dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

2. Le violazioni relative al divieto di esercitare l'attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

3. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila, così come previsto, dall'art. 9, secondo comma, della legge regionale n. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:

a) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

b) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;

c) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

d) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada.

4. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 5 milioni ad un massimo di lire 10 milioni, così come previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge regionale n. 30/1980, per le violazioni relative ai divieti di:

a) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività della riserva;

b) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

Art. 3.*Sanzioni relative agli interventi sulla vegetazione*

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle previsioni relative agli interventi sulla vegetazione, si applicano le sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni.

Art. 4.*Sanzioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture*

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni e dalle previsioni relative agli interventi sui servizi e sulle infrastrutture, si applicano le sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti, costituendo gli stessi interventi di totale abusività.

Art. 5.*Sanzioni relative agli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico*

1. Per gli interventi eseguiti in difformità dalle indicazioni di piano relative al patrimonio artistico ed architettonico, si applicano le sanzioni previste dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), da ultimo modificata dalla legge 30 marzo 1998, n. 88.

Art. 6.*Sanzioni relative alle norme regolamentari*

1. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:

a) consumare pasti al di fuori delle aree attrezzate indicate con apposita segnaletica della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

b) abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti, da pic nic e da altre attività connesse con la fruizione della riserva;

c) uscire dai percorsi pedonali;

d) usare apparecchi radio e televisivi nonché giradischi, magnetofoni e simili; è sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso e quelli utilizzati nel corso delle funzioni religiose e durante le manifestazioni culturali, turistiche e ricreative autorizzate dall'ente;

e) introdurre animali domestici.

2. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative ai divieti di cui alle lettere:

a) raccogliere ed uccidere qualsiasi specie della fauna erpetologica ed entomologica;

b) danneggiare arredi ed attrezzature;

c) danneggiare con scritte o incisioni il patrimonio architettonico, artistico e vegetale;

d) sostare con mezzi motorizzati al di fuori degli appositi spazi contrassegnati con segnaletica verticale e orizzontale conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da ultimo modificato dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366;

e) accendere fuochi.

3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b) e al comma 2, lettere a), b), c) e d), riguardano l'intero territorio della riserva naturale; i divieti di cui al comma 1, lettere c), d), ed e) al comma 2, lettera e) sono limitati all'area del Sacro Monte.

4. Il danneggiamento degli arredi e delle attrezzature di cui al comma 2, lettera b) comporta, oltre alla sanzione amministrativa prevista, la facoltà dell'ente di gestione della riserva di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

5. Qualora la violazione di cui al comma 2, lettera d) comporti grave intralcio alla circolazione o problemi di sicurezza, potrà essere effettuata la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido.

6. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del veicolo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido per le violazioni relative ai divieti di accedere, sostare o fermarsi con mezzi motorizzati all'interno dell'area del piazzale di ingresso al Sacro Monte delimitato da apposita segnaletica verticale e orizzontale di divieto conforme alle norme contenute nel codice della strada. È consentito l'accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall'ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo, per operazioni di carico e scarico merci. È sempre consentito l'accesso, la sosta e la fermata, esclusivamente negli appositi spazi individuati da idonea segnaletica, ai mezzi muniti di contrassegno di portatori di handicap.

7. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila per le violazioni relative al divieto di:

a) sostare o fermarsi con veicoli a motore nell'area adibita a posteggio a pagamento qualora non si ottemperi al pagamento della relativa somma, fatta esclusione per i mezzi autorizzati dall'ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo;

b) sostare o fermarsi oltre il tempo per il quale è stato effettuato il pagamento.

8. Le violazioni relative al divieto di mantenere accesi, oltre il tempo necessario, i motori dei veicoli che sostano nelle aree adibite a parcheggio, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50 mila ad un massimo di lire 500 mila.

9. Sono stabilite sanzioni amministrative da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 1 milione, nonché la rimozione forzata del mezzo con spese di rimozione a carico del trasgressore e obbligato in solido, per le violazioni relative al divieto di accedere con qualsiasi mezzo meccanico all'interno delle mura perimetrali del complesso architettonico. È consentito l'accesso temporaneo e limitato ai soli mezzi autorizzati dall'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo per operazioni di carico e scarico lungo la strada della funivia ed a quelli destinati ai lavori di manutenzione o restauro.

10. Le violazioni relative al divieto di accesso a particolari e determinate zone durante i lavori di manutenzione o restauro, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

Art. 7.*Sanzioni relative alle norme finali*

1. Le violazioni relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell'area della riserva, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 5 milioni, oltre all'obbligo della demolizione.

2. Le violazioni relative al divieto di costruire recinzioni che costituiscano elementi di deturpamento ambientale, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi urbanistiche vigenti.

Art. 8.*Abrogazione di norme*

1. La legge regionale 23 aprile 1991, n. 18, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO

00R0392

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 29.**Partecipazione della Regione Piemonte alla Società Monterosa 2000 S.p.a.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. Allo scopo di favorire la valorizzazione turistica ed economica della Valsesia mediante l'impiego di investimenti idonei a consentirne il rilancio dell'offerta sciistica, la Regione partecipa, con le modalità di cui all'art. 2, alla società per azioni Monterosa 2000 con sede in Alagna Valsesia.

2. Monterosa 2000 S.p.a. ha quale principale oggetto sociale la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenzino e sviluppino le attività e i servizi comunque collegati, od utili, all'espansione del settore turistico - ricettivo.

Art. 2.*Modalità di partecipazione*

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione si avvale dell'istituto finanziario piemontese - Finpiemonte S.p.a. - attuale azionista della Monterosa 2000 S.p.a. A tal fine la Regione mette a disposizione una somma di lire 5 miliardi affinché Finpiemonte S.p.a., anche in tempi diversi, sottoscriva in nome e per conto proprio, nuove azioni emesse dalla Monterosa 2000 S.p.a. che rappresentino, al termine dell'operazione di ricapitalizzazione, non più del 30 per cento del capitale sociale.

2. La giunta regionale è autorizzata ad approvare, mediante apposito regolamento negoziale, una disciplina dei rapporti con Finpiemonte S.p.a. che, pur salvaguardando l'esigenza di piena autonomia gestionale della partecipazione, valga a garantire il punto di vista regionale relativamente agli argomenti elencati all'art. 2365 del codice civile.

3. Nell'ambito del complessivo assetto negoziale di cui al comma 2, la Regione garantisce a Finpiemonte S.p.a. la disponibilità gratuita dei mezzi finanziari occorrenti per l'accrescimento della partecipazione prevedendone, nel contempo, la restituzione allo scioglimento della società; eventuali plusvalenze o minusvalenze patrimoniali, accertate in sede di liquidazione societaria, saranno rispettivamente a beneficio o ad onere del patrimonio regionale.

4. Il sopradetto limite del 30 per cento si applica esclusivamente alla partecipazione societaria acquisita con i fondi stanziati dalla presente legge fermo rimanendo che la misura della partecipazione complessiva dovrà trovare concorde definizione.

Art. 3.*Informazione e vigilanza*

1. L'andamento della gestione sociale della Monterosa 2000 S.p.a. costituisce, annualmente, oggetto di informativa alla commissione consiliare competente da parte del presidente della giunta, il quale riferisce anche sulla congruenza della stessa in termini di economicità e di rispondenza alle finalità di cui all'art. 1.

Art. 4.*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2000 la spesa di lire 5 miliardi.

2. All'onere relativo si provvede mediante stanziamento di pari importo su nuovo capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000, da prevedersi nella relativa legge di bilancio e denominato:

«Conferimento di quota per l'incremento della partecipazione di Finpiemonte S.p.a. nella Monterosa 2000 S.p.a.», nonché mediante identica riduzione delle somme iscritte al capitolo 27170.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO**00R0393****LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 30.****Modifica alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40 «Istituzione della riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo».**

(Pubblicata nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. I confini della riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo, individuati con la cartografia in scala 1:25000 allegata alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 40, sono modificati e sostituiti da quelli individuati con la cartografia in scala 1:25000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO

(Omissis).

00R0394

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 31.**Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.**

(Pubblicata nel 2º suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La presente legge ha come finalità:

a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti;

b) la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;

c) il miglioramento dell'ambiente conservando gli equilibri ecologici delle aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

d) la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

e) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso;

f) il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici.

Art. 2.**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

2. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare.

3. Per piano regolatore dell'illuminazione si intende il piano che, ad integrazione del piano regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza.

Art. 3.**Norme tecniche**

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in rifacimento, dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell'ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione dell'inquinamento luminoso.

2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, potrà individuare ulteriori criteri tecnici da osservare per le nuove installazioni e l'adeguamento di quelle esistenti, nonché le fattispecie da sottoporre a collaudo.

Art. 4.**Competenze della Regione**

1. La Regione adegua ai principi della presente legge i propri regolamenti nei settori edili ed industriali e definisce appositi capitoli tipo per l'illuminazione pubblica.

2. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica, favorisce l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme antinquinamento anche attraverso apposite forme di incentivazione.

Art. 5.**Competenze delle province**

1. Le province definiscono apposite linee guida per l'applicazione della presente legge, con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'art. 3.

2. Le province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovramunicipali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge; esercitano, altresì, la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli impianti di illuminazione privati.

3. Le province intervengono, con il provento delle sanzioni di cui all'art. 9, comma 4, a:

a) potenziare il servizio di controllo;

b) finanziare iniziative volte alla diffusione della finalità della presente legge;

c) istituire uno sportello di supporto tecnico per i comuni ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 6.**Competenze dei comuni**

1. I comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, approvano piani regolatori dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti.

2. I comuni che non approvano il piano regolatore dell'illuminazione di cui al comma 1, osservano le linee guida definite dalla provincia di riferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1.

3. Nell'esame delle pratiche edilizie relative a interventi di ristrutturazione o nuova costruzione, gli organi tecnici comunali verificano che gli impianti di illuminazione esterna correlati all'intervento siano conformi alle prescrizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, e alle disposizioni di cui alla presente legge.

4. I comuni autorizzano, in conformità alle norme tecniche di cui all'art. 3, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree di cui all'art. 8, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché le modifiche ed estensioni di impianti esistenti.

5. I comuni controllano che, nelle aree a più elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.

Art. 7.**Deroghe**

1. Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della giunta regionale, le seguenti installazioni:

a) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;

b) sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;

c) gli impianti che non impiegano sorgenti luminose superiori ai 25 mila lumen;

d) gli impianti di uso saltuario od eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza;

e) gli impianti destinati all'illuminazione di monumenti, edifici e siti monumentali tutelati dalla normativa in materia di beni culturali e gli impianti sportivi.

Art. 8.

Aree a più elevata sensibilità

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con apposita deliberazione, individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all'inquinamento luminoso e redige l'elenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell'applicazione della presente legge.

2. Nella individuazione delle aree ad elevata sensibilità la giunta regionale tiene conto della presenza di:

a) osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla società astronomica italiana (SAI) e dall'unione astrofili italiani (UAI);

b) aree protette, parchi e riserve naturali, oasi naturalistiche, zone umide, zone di rifugio per uccelli migratori;

c) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e documentale sensibili all'inquinamento ottico.

Art. 9.

Sanzioni

1. Chiunque utilizzi impianti o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge e non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall'invito formulato dalla provincia competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 2 milioni 500 mila.

2. Nel caso in cui l'abuso avvenga all'interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all'art. 8, la sanzione è raddoppiata. Se l'abuso in tali aree è commesso a fini commerciali o propagandistici la sanzione è quadruplicata.

3. La provincia competente per territorio ove si verifica l'abuso provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le leggi di bilancio.

Art. 11.

Norma finale

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle installazioni previste dall'art. 7 ed ai casi già regolati da specifiche norme.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO

00R0395

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 32.

Intervento della Regione a favore della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale Città di Saluzzo.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione e di sviluppo del patrimonio e del potenziale di crescita musicale presente in Regione e, nel contempo, di incentivare la realizzazione di iniziative in difesa e a potenziamento dello sviluppo socio-economico piemontese, la Regione finanzia la società consortile denominata: «Scuola di alto perfezionamento musicale Città di Saluzzo - Consorzio per la formazione superiore» e ne riconosce l'interesse regionale.

Art. 2.

Modalità di erogazione dei contributi

1. La giunta regionale eroga i contributi entro il 31 marzo di ciascun anno valutato il programma di attività presentato, tenuto conto dei contributi che vengono erogati alla Scuola e, per gli anni successivi al primo, a seguito dell'esame del consuntivo delle attività svolte dal consorzio nel corso dell'anno precedente.

2. I contributi vengono erogati per un periodo di cinque anni.

3. I contributi previsti dalla legge sono cumulabili con altri tipi di finanziamento a qualsiasi titolo erogati.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 2000, la spesa di lire 600 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione: «Spese per il funzionamento e lo sviluppo della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale» avente la dotazione di 600 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione, di pari importo, del capitolo n. 11250 del bilancio di previsione per l'anno 2000.

4. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 marzo 2000

GHIGO

00R0396

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 13.****Modifica alla legge regionale 19 marzo 1996, n. 22. Disciplina della attività contrattuale regionale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 6 marzo 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22/1996*

1. Il comma 13, dell'art. 9 della legge regionale n. 22/1996 è sostituito dal seguente:

«13. Fuori dei casi in cui la gara sia dichiarata deserta, il presidente in seduta pubblica provvede:

a) nella licitazione privata, all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica dei documenti richiesti ai fini dell'ammissibilità, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla loro lettura ad alta voce, contrassegnando ogni foglio;

b) nell'appalto concorso:

1. all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissibilità, contrassegnando ogni foglio, all'attestazione dell'esistenza dei due plichi interni contenenti rispettivamente la documentazione tecnica e l'offerta economica, al loro contrassegno e alla trasmissione del plico contenente la documentazione tecnica alla commissione di cui al successivo art. 13 per la valutazione;

2. dopo la conclusione della valutazione tecnica, all'apertura, dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale, al contrassegno ed alla trasmissione delle offerte stesse alla commissione di cui al successivo art. 13».

Art. 2*Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 22/1996*

1. Il comma 4, dell'art. 13 della legge regionale n. 22/1996 è sostituito dal seguente:

«4. La commissione, in una o più sedute riservate, procede:

a) prima della seduta pubblica di gara a determinare, ove necessario, i sub-elementi e, se del caso, i sub-pesi nell'ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale d'appalto o nel bando, in ordine ai quali è da effettuarsi la valutazione delle offerte;

b) dopo la seduta pubblica di verifica da parte del presidente di gara della documentazione amministrativa, all'apertura del plico contenente la documentazione tecnica, contrassegnando la stessa su ogni foglio, all'esame del progetto ed all'attribuzione dei relativi punteggi e alla comunicazione, tramite il segretario della commissione, al presidente di gara di aver concluso la valutazione tecnica, ai fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 13 lettera b), numero 2;

c) dopo la seduta pubblica di verifica da parte del presidente di gara della regolarità delle offerte economiche, all'esame delle stesse, all'assegnazione del relativo punteggio e alla proposta di aggiudicazione all'offerta risultata complessivamente migliore».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 22/1996 è inserito il seguente comma:

«6-bis. L'accesso ai verbali della commissione è consentito dopo la proposta di aggiudicazione».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2000

GIANNARELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 gennaio 2000 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 febbraio 2000.

00R0406**LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14.****Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 «Norme in materia di risorse energetiche».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 6 marzo 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale giugno 1997, n. 45*

1. L'art. 10 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Istituzione della R.E.A. S.p.a.). — 1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni, denominata R.E.A. (Regional Energy Agency), a prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali, ai sensi degli articoli 57 e 59 dello statuto. La R.E.A. S.p.a. è aperta alla partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'energia, ed in particolare delle agenzie per l'energia costituite ed operanti a livello locale.

2. La R.E.A. S.p.a. opera in materia di risparmio e razionalizzazione delle risorse energetiche, dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e costituisce supporto tecnico-conoscitivo per la pianificazione e per l'esercizio delle funzioni della Regione e degli enti locali nonché per gli interventi degli altri soggetti pubblici e privati nel settore.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone all'approvazione del consiglio regionale lo schema dello statuto della R.E.A. S.p.a., previa verifica con gli organismi rappresentativi degli enti locali, perseguendo la massima partecipazione ed il coinvolgimento degli enti locali stessi. Contestualmente la giunta regionale riferisce al consiglio regionale in ordine alla disponibilità dei soggetti partecipanti alla R.E.A. S.p.a. e sullo stato di attuazione della presente legge e del P.E.R. a livello locale. A seguito dell'approvazione dello schema di statuto la giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la costituzione della R.E.A. S.p.a.

4. I rapporti tra la Regione e la R.E.A. S.p.a. in ordine alle attività di cui al comma 2, svolte dalla R.E.A. S.p.a. e riferite all'esercizio delle funzioni regionali, sono regolati da apposita convenzione».

Art. 2.**Modificazioni degli articoli 2 e 5
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45**

1. All'art. 2, comma 2 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 le parole «ed ha durata triennale» sono sostituite dalle parole «ed ha un aggiornamento almeno triennale».

2. All'art. 2, comma 4, lettera e) della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 le parole «di cui all'art. 6» sono sostituite con le parole «per le erogazioni dei contributi».

3. All'art. 5, comma 1 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 sono aggiunte le seguenti parole «o altri accordi volontari».

Art. 3.**Norma finanziaria**

1. La legge di bilancio per l'anno 2000 determina gli oneri a carico della Regione per l'acquisizione delle quote di partecipazione azionaria.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2000

GIANNARELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 gennaio 2000 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 febbraio 2000.

00R0407

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 15.**Disposizioni speciali relative ai beni immobili utilizzati da Firenze Expo S.p.a.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 6 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Al fine di favorire la competitività e la economicità della gestione della società del polo espositivo e congressuale Firenze Expo S.p.a., nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1998, n. 54, la Regione Toscana può locare o concedere il complesso dei beni demaniali denominato «Villa Vittoria» alla Firenze Expo S.p.a. per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, alle condizioni determinate dalla presente legge.

Art. 2.**Modalità e condizioni**

1. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo pari al 10% di quello determinato, sulla base dei valori in comune commercio.

2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria. Quale i beni oggetto della concessione facciano parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.

3. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del canone.

4. Alle concessioni assentite o alle locazioni stipulate a norma della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 20/1991.

Art. 3.**Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del precedente articolo concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte di Firenze Expo S.p.a. in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2000

GIANNARELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 gennaio 2000 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 febbraio 2000.

00R0408

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 16.**Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 6 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Ambiti della legge**

1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie, di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), non riservate allo Stato.

TITOLO I

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA
IGIENE DEGLI ALIMENTI E MEDICINA LEGALE

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione, salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali, esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di cui al presente titolo. A tal fine le aziende unità sanitarie locali (di seguito denominate aziende uu.ss.ll.) e i dipartimenti provinciali della agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (di seguito denominata A.R.P.A.T.) sono tenuti a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attività espressamente richiesti.

2. Le competenti strutture del dipartimento del diritto alla salute e politiche di solidarietà della Regione provvedono al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali di cui all'art. 194 del regio decreto n. 1265/1934. Le aziende uu.ss.ll. provvedono a rilasciare il nulla osta per l'apertura stagionale dei suddetti stabilimenti a seguito dell'ispezione prevista dall'art. 17 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

3. Le competenti strutture del dipartimento del diritto alla salute e politiche di solidarietà della Regione provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali previste dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

4. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale delle strutture organizzative delle aziende uu.ss.ll. e, ove necessario, dei dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.T. ai sensi dell'art. 7.

5. In materia di inquinamento ambientale, la giunta regionale può impartire direttive ai comuni ed alle aziende uu.ss.ll. tenuto conto degli obiettivi indicati dalla conferenza regionale dell'A.R.P.A.T.

6. La giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle strutture veterinarie private di cui all'art. 4, comma 1, nonché le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione da allegare per il rilascio e la revisione dei patentini di cui all'art. 4, comma 2, ed il relativo modello regionale di patentino.

Art. 3.

Competenze del presidente della giunta regionale

1. Il presidente della giunta regionale, su proposta dei competenti uffici e acquisito ogni elemento di informazione da parte dell'azienda u.s.l. atto a valutarne la sussistenza dei presupposti, emette ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, di cui all'art. 32, comma 3, della legge n. 833/1978, con efficacia sull'intero territorio regionale o su parte di esso comprendente più comuni.

2. I sindaci provvedono all'esecuzione delle ordinanze di cui al comma 1. Nei casi di inadempienza, il presidente della giunta regionale provvede con poteri sostitutivi.

Art. 4.

Competenze del sindaco

1. Il sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta tutti i provvedimenti di autorizzazione concessione e prescrizione già di competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale e del veterinario provinciale, compresi quelli relativi alle strutture veterinarie private di cui all'art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. Il sindaco provvede al rilascio delle patenti di abilitazione all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici di cui all'art. 34 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 ai soggetti richiedenti residenti nel comune e procede altresì alla revisione delle patenti di cui all'art. 35 del regio decreto n. 147/1927 nel rispetto delle disposizioni ivi contenute.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il sindaco richiede ed acquisisce pareri e proposte dalle competenti strutture organizzative dell'azienda u.s.l. secondo protocolli organizzativi stabiliti dal dipartimento di prevenzione. In particolare, per i provvedimenti di cui agli articoli 93, 96 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 ed i relativi adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, acquisisce il parere obbligatorio della commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27.

4. Il sindaco può altresì richiedere ed acquisire dal responsabile del dipartimento provinciale per la protezione ambientale competente proposte e consulenze per garantire l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo. Le funzioni disciplinate dal presente articolo sono espletate coordinandole con le attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende uu.ss.ll.

5. Il sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere o alla proposta trasmissagli ai sensi del comma 3, ne dà comunicazione al dirigente della struttura organizzativa interessata ed al direttore generale dell'azienda u.s.l.

6. I dirigenti delle strutture operative competenti allorché ricorrano i presupposti per la predisposizione di trattamenti sanitari obbligatori e per l'emanazione di ordinanze aventi carattere contingibile ed urgente, informa direttamente il sindaco.

7. Il sindaco ha altresì la facoltà di avvalersi delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione dell'azienda u.s.l. e dei competenti dipartimenti provinciali dell'A.R.P.A.T. per l'acquisizione di informazioni o pareri che ritenga necessari per l'esercizio delle proprie funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia dell'interesse della comunità, dandone comunicazione al direttore generale dell'azienda u.s.l.

8. Il direttore generale dell'azienda u.s.l. si coordina con il sindaco e con il responsabile del competente dipartimento provinciale per la protezione ambientale per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 48, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonché di ogni altro provvedimento relativo all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia di sanità pubblica e di tutela ambientale già di competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale e del veterinario provinciale. È tenuto, altresì, a segnalare al sindaco la presenza di fattori di rischio che possano investire la competenza del medesimo quale autorità sanitaria locale, con particolare riferimento alle aziende che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ed alle industrie insalubri.

Art. 5.

Regolamenti comunali

1. Il sindaco acquisisce obbligatoriamente il parere dell'azienda u.s.l. per l'adozione e la modificazione dei regolamenti comunali di rilevanza igienico-sanitaria ed ambientale, del regolamento edilizio e di polizia mortuaria, nonché di quelli previsti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può emanare apposite direttive ai comuni anche in forma di regolamenti tipo.

Art. 6.

Vigilanza sanitaria e personale incaricato delle attività ispettive

1. Le attività amministrative, di ispezione, vigilanza e controllo in materia di igiene e sanità pubblica e di veterinaria sono programmate, indirizzate e verificate dalla azienda u.s.l. e si svolgono in base a programmi di intervento predisposti per l'intero territorio dell'azienda u.s.l. o per singole zone.

2. L'azienda u.s.l. rilascia apposita tessera di riconoscimento al personale che esplica le attività di ispezione, vigilanza e controllo di cui al comma 1.

Art. 7.

Competenze delle aziende uu.ss.ll

1. Salve le diverse disposizioni espressamente previste dalla normativa statale e regionale, spettano alle aziende uu.ss.ll. tutte le attività in materia di igiene e sanità pubblica, igiene degli alimenti, sanità pubblica veterinaria, medicina legale e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le attività istruttorie, di vigilanza e di controllo previste per lo svolgimento delle competenze del sindaco ai sensi dell'art. 4 e della Regione ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Le attività indicate al comma 1, sono esercitate attraverso le strutture organizzative dei dipartimenti di prevenzione delle aziende uu.ss.ll. in relazione alle rispettive competenze, secondo modalità organizzative previste dagli atti aziendali delle aziende stesse e definite nel livello di assistenza «Prevenzione collettiva» del piano sanitario regionale predisposto ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Norme per lo svolgimento della vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari

1. L'attività di vigilanza igienico-sanitaria sugli istituti penitenziari di cui al precedente articolo è disposta dal direttore generale dell'azienda u.s.l. dove ha sede lo stabilimento carcerario a norma e con le modalità dell'art. 11, comma 10, e dell'art. 67, comma 1, lettera f) della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) ed ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

2. Sulle visite compiute e sugli eventuali provvedimenti da adottare, il direttore generale informa la direzione dell'istituto e il giudice di sorveglianza nonché il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune dove l'istituto ha sede.

3. Il presidente della giunta regionale informa i Ministeri della sanità e di grazia e giustizia.

Art. 9.

Utenza pubblica dei servizi delle aziende uu. ss.ll.

1. Salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 e fatte salve le norme vigenti, gli enti pubblici, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, possono avvalersi delle strutture organizzative delle aziende uu.ss.ll. previa stipula di apposite convenzioni.

Art. 10.

Accertamenti ed indagini delle aziende uu.ss.ll. a favore dei privati

1. Gli accertamenti e le indagini a favore di privati sono svolte dalle strutture organizzative delle aziende uu.ss.ll. assicurando in via prioritaria i livelli di assistenza definiti dal piano sanitario regionale in base al tariffario determinato con cadenza quinquennale dalla giunta regionale, aggiornato annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

Art. 11.

Soppressione di organi collegiali sanitari

1. Le aziende uu.ss.ll. continuano a svolgere le funzioni dei seguenti organi già soppressi:

a) il consiglio provinciale di sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 257;

b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di ricezione e sugli analoghi istituti che provvedono alla assistenza agli illegittimi, prevista dall'art. 17 del regio decreto legge 8 maggio 1927 n. 798;

c) la commissione di cui all'art. 8 della legge n. 475/1968.

2. Le competenze degli organi soppressi sono trasferite alle aziende uu.ss.ll.

Art. 12.

Figure tecniche negli organi collegiali sanitari non soppressi

1. Nelle commissioni, comitati e collegi non soppressi dalla presente legge e non regolati dalla legge regionale 19 aprile 1982 n. 33 e successive modificazioni, a norma delle previgenti leggi statali, la presenza, quale membro di diritto, del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ufficiale sanitario e del veterinario comunale, è rispettivamente sostituita, su indicazione del direttore generale dell'azienda u.s.l., da medici e veterinari delle strutture organizzative del dipartimento di prevenzione dell'azienda u.s.l.

2. Le figure di esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità, membro della commissione tecnica di cui all'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927 n. 147 e successive modificazioni e del capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica, quale membro della commissione esaminatrice prevista dall'art. 32 del regio decreto n. 147/1927, sono sostituite da un chimico designato dal direttore generale dell'A.R.P.A.T.

TITOLO II

ASSISTENZA FARMACEUTICA

Capo I

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 13.

Competenze della Regione

1. Il consiglio regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:

- a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali;
- b) istituzione di dispensari farmaceutici;
- c) istituzione di farmacie succursali;
- d) soppressione sedi farmaceutiche.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

3. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative in ordine ai provvedimenti concernenti:

- a) la dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare e la dichiarazione delle farmacie succursali di nuova istituzione o vacanti, e la relativa offerta di prelazione;
- b) l'indizione dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione o delle farmacie succursali, da destinarsi al privato esercizio, o istituite per decentramento nonché l'approvazione della relativa graduatoria degli idonei e l'assegnazione delle sedi;
- c) la dichiarazione di decadenza dell'assegnazione con utilizzo della graduatoria precedentemente approvata per il subentro di un nuovo candidato nei casi previsti dalla legge, a seguito di comunicazione del sindaco.

4. Del provvedimento di cui al comma 3, lettera a), è data notizia attraverso la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 14.

Competenze del sindaco

1. Sono di competenza del sindaco quale autorità sanitaria locale i provvedimenti concernenti:

- a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento;
- b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'art. 129 del regio decreto n. 1265/1934;

c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e successive modifiche, dell'art. 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell'art. 369 del regio decreto n. 1265/1934;

d) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali istituite ai sensi dell'art. 13;

e) gli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950 n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani);

f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362/1991 e dell'art. 12 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni;

g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo II della presente legge;

h) il rilascio della autorizzazione, diniego, revoca, variazioni, per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 previo accertamento ispettivo della azienda u.s.l. competente per territorio;

i) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il sindaco acquisisce il parere della azienda u.s.l. espresso sulla base di apposita istruttoria, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell'art. 23.

3. L'autorizzazione alla apertura e all'esercizio delle farmacie, dei dispensari farmaceutici, e delle farmacie succursali, di cui al comma 1, lettera a) e d), da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento regionale di assegnazione, ovvero entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del richiedente, è subordinata:

a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative alla ubicazione prescelta;

b) al parere favorevole sulla idoneità igienico sanitaria dei locali da parte dell'azienda u.s.l. territorialmente competente;

c) al favorevole esito della ispezione, ai sensi dell'art. 111 del regio decreto n. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all'art. 23.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto in caso di prescrizioni da parte degli organi ispettivi di cui al comma 3, lettera b) e c) o in caso di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 21, comma 2, lettera a), b) e c).

5. Il sindaco invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla giunta regionale ed alla Azienda u.s.l. competente per territorio.

Art. 15.

Competenze delle aziende uu.ss.lla.

1. Il direttore generale esercita le funzioni amministrative concernenti i provvedimenti in tema di:

a) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall'art. 11 della legge n. 475/1968 e successive modifiche;

b) accertamento dell'indennità di avviamento ai sensi dell'art. 24, rilievo e determinazione dell'importo degli arredi, provviste e dotazioni ai sensi dell'art. 110 regio decreto n. 1265/1934;

c) attività consultiva e propositiva in ordine agli adempimenti riservati alla giunta regionale ed al sindaco ai sensi degli articoli 13 e 14;

d) vigilanza sull'esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;

e) riconoscimento del diritto e determinazione della indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali e di gestione per i dispensari farmaceutici di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze e favore dei farmacisti rurali);

f) diretto approvvigionamento e distribuzione del ricettario standardizzato a lettura automatica di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 convertito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531;

g) autonoma organizzazione della farmacia ospedaliera;

h) ogni altro provvedimento in materia già di competenza del medico provinciale, salvo quanto disposto negli articoli seguenti o non espressamente riservato allo Stato od alla Regione dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Il direttore generale trasmette i provvedimenti di cui al comma 1, alla giunta regionale e al sindaco.

Art. 16.

Formazione e revisione della pianta organica, istituzione di dispensari e di farmacie succursali. Procedura

1. L'iniziativa del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza della giunta regionale che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 475/1968 in ordine alla periodicità ed ai tempi di revisione delle piante organiche, comunica alla azienda u.s.l. di riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso, prorogabile per una sola volta.

2. L'azienda u.s.l. invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, comunicazione in cui è individuata l'attuale pianta organica e le possibili modalità di revisione.

3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private territorialmente competenti, formula una ipotesi di revisione, e la invia alla azienda u.s.l. la quale, con eventuali osservazioni di merito, la trasmette all'Ordine dei farmacisti al fine di acquisirne il parere entro un termine perentorio di trenta giorni trascorso inutilmente il quale procede prescindendone.

4. L'azienda u.s.l. procede alla stesura della ipotesi di revisione della pianta organica consultando congiuntamente il comune e l'Ordine dei farmacisti, al fine di verificare e comporre le eventuali divergenti posizioni.

5. L'azienda u.s.l. conclude il procedimento istruttorio entro il termine di cui al comma 1 e trasmette l'ipotesi di revisione della pianta organica alla giunta regionale.

6. Le aziende uu.ss.lla. che non hanno sede nel capoluogo di provincia trasmettono l'istruttoria di propria competenza alla azienda u.s.l. che ha sede nel capoluogo di provincia; quest'ultima provvede a trasmettere alla giunta regionale l'ipotesi di revisione della pianta organica relativa alla intera provincia previa verifica e coordinamento delle istruttorie parziali.

7. Nel caso di decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 5 della legge 362/1991, l'ipotesi di cui al comma 3 è formulata delimitando una o più sedi farmaceutiche corrispondenti ad ambiti territoriali al cui interno occorra assicurare l'assistenza farmaceutica, per le quali prevedere il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un'area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla più intensa concentrazione delle sedi stesse.

8. La procedura descritta nel presente articolo si applica anche per l'istituzione di dispensari e di farmacie succursali da effettuarsi di norma nel corso della revisione della pianta organica.

Art. 17.

Soppressione sedi farmaceutiche

1. Il consiglio regionale provvede alla soppressione della sede farmaceutica vacante qualora dalla revisione della pianta organica detta sede risulti in esubero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni.

Art. 18.

Assegnazione sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione e di farmacie succursali riservate all'esercizio privato. Procedura

1. La giunta regionale provvede alla indizione dei concorsi in ambito provinciale per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, nonché per l'assegnazione delle farmacie succursali riservate all'esercizio privato. Provvede altresì alla nomina della commissione esaminatrice, compresi i relativi supplenti.

2. Lo svolgimento del concorso è attribuito alla Azienda u.s.l. nel cui ambito sono ricompresi il maggior numero dei comuni interessati al conferimento delle sedi farmaceutiche di cui al comma 1.

3. La giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e all'assegnazione delle sedi messe a concorso. In pari tempo comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende u.s.s.l. interessate.

Art. 19.

Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico. Procedura

1. Per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico di cui alla legge n. 475/1968, la giunta regionale comunica al sindaco il provvedimento di cui all'art. 13, comma 3, lettera a).

2. Entro sessanta giorni dalla avvenuta notifica di cui al comma 1, il comune delibera a pena di decadenza l'assunzione della gestione della farmacia.

Art. 20.

Assegnazione sedi decentrate. Procedura

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana della deliberazione di revisione della pianta organica di cui all'art. 13, la giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, delibera il bando dove sono indicate le sedi messe a concorso, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale, è richiesta la comunicazione dell'accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinuncia al trasferimento comporta l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi della presente legge.

2. Lo svolgimento del concorso è attribuito all'Azienda u.s.l. nel cui ambito è ricompreso il maggior numero dei comuni interessati alle procedure di cui al comma 1, che entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande nelle quali devono essere indicate le sedi in ordine di preferenza, propone alla giunta regionale la deliberazione di approvazione della graduatoria definitiva ai sensi dei commi seguenti.

3. La giunta regionale assegna le nuove sedi farmaceutiche ai candidati risultati vincitori previa comunicazione da parte degli stessi entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, dei dati identificativi della ubicazione del locale sede dell'esercizio.

4. L'Azienda u.s.l. ha a propria disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo complessivo di 120 punti, ripartiti secondo le seguenti modalità di valutazione:

a) minor fatturato della farmacia, rimborsato dal servizio sanitario nazionale, calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: massimo 50 punti;

b) minore distanza dall'ubicazione della farmacia più vicina, distanza misurata da soglia a soglia per il percorso pedonale più breve, purché compresa nell'ambito territoriale, delimitato ai sensi dell'art. 16 comma 7, dal quale operare il trasferimento: massimo 30 punti;

c) maggiore numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda, purché siano trascorsi almeno dieci anni dal conseguimento della titolarità da parte del richiedente: massimo 30 punti;

d) titolarità della farmacia per la quale il sindaco abbia rilasciato anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, autorizzazione all'esecuzione dello sfratto di cui all'art. 35 della legge n. 253/1950: 10 punti.

5. L'Azienda u.s.l., verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti. Agli altri candidati l'Azienda assegna, a scalare secondo l'ordine di graduatoria, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero dei candidati. È attribuito di poi ad ogni candidato il punteggio globale ed è formulata la graduatoria definitiva.

6. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta la farmacia comunale per la quale sia stata fatta domanda di trasferimento ai sensi del comma 2 e risulti più favorevolmente collocata, in base al punteggio assegnato, tra le farmacie comunali per le quali sia stata presentata domanda di trasferimento.

7. Il diritto di preferenza previsto al comma 6, ove non sia stato già esercitato, opera per ciascun comune in fase di prima applicazione della presente legge nel solo caso della istituzione di almeno due nuove sedi destinate al decentramento con un numero di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente sempre che per le sedi farmaceutiche confinanti, già dotate di farmacia, corrisponda un limite di residenti non inferiore al limite previsto dalla normativa vigente.

8. L'apertura della farmacia nella nuova sede è disposta con provvedimento del sindaco, ai sensi dell'art. 14. L'autorizzazione fissa altresì il giorno dell'apertura a decorrere dal quale cessa l'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella precedente sede.

Art. 21.

Apertura farmacie di nuova istituzione o trasferite per decentramento

1. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 14, comma 4, deve essere effettuata entro un anno dalla formale accettazione della assegnazione, della gestione o del trasferimento da parte del farmacista o del comune.

2. L'assegnatario, il comune o il titolare della farmacia da decentrare può chiedere alla giunta regionale con istanza documentata la proroga del termine di cui al comma 1, in presenza delle seguenti condizioni:

a) area della sede indicata dalla pianta organica sprovvista di edifici con appropriata destinazione d'uso;

b) locali temporaneamente non idonei o in corso di ristrutturazione;

c) sussistenza di cause ostative oggettivamente documentate di natura urbanistica, o logistica, o, limitatamente alle farmacie comunali, di gestione del personale in presenza di formali procedure già avviate.

3. La giunta regionale può autorizzare la proroga per un periodo massimo di due anni. Copia della autorizzazione di proroga è inviata al sindaco per le competenze di cui all'art. 14.

Art. 22.

Indennità per lo svolgimento dei concorsi

1. Le indennità da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'art. 18, sono determinate in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione.

2. Il dirigente responsabile del procedimento, in relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta per lo svolgimento della prova pratica, può nominare un apposito comitato composto da dipendenti regionali appartenenti alla fascia (C e D) del C.C.N.L. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle «Regioni-Autonomie locali» o da dipendenti della

Azienda u.s.l. di pari categoria. Ai componenti del predetto comitato è riconosciuto il compenso in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 53 e relativi atti di attuazione.

3. Gli importi ed il compenso di cui ai commi precedenti sono automaticamente aggiornati al variare degli importi e compenso stabiliti dalla legge regionale n. 53/1999 e relativi atti di attuazione.

4. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni esaminatrici e ai componenti del comitato di vigilanza competono anche, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva competenza.

Art. 23.

Vigilanza nel settore farmaceutico

1. Le ispezioni preventive alle farmacie di cui all'art. 111 del regio decreto n. 1265/1934, le ispezioni preventive e ordinarie ai magazzini di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano di cui al decreto legislativo n. 538/1992 e le ispezioni preventive ed ordinarie negli istituti penitenziari nel settore farmaceutico conseguenti all'applicazione del decreto legislativo n. 230/1999, sono effettuate da una commissione di due membri nominata con delibera del direttore generale dell'Azienda u.s.l. e costituita da due farmacisti dell'U.O. Farmaceutica territoriale dell'Azienda u.s.l.

2. Le ispezioni ordinarie alle farmacie ai sensi dell'art. 127 del regio decreto n. 1265/1934, sono effettuate da una commissione di cinque membri nominata con delibera del direttore generale dell'Azienda u.s.l. e costituita da:

a) due farmacisti dell'U.O. Farmaceutica territoriale dell'azienda u.s.l., dei quali uno con funzioni di presidente;

b) un farmacista designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti scelto fra i direttori di farmacie pubbliche e titolari di farmacie private designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;

c) un farmacista designato dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, designati rispettivamente per ispezioni presso farmacie pubbliche e presso farmacie private;

d) un amministrativo della Azienda u.s.l. con funzioni di segretario.

3. Le ispezioni ordinarie di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni sono effettuate da una commissione di tre membri nominati con deliberazione del direttore generale dell'Azienda U.S.L. e costituita da:

a) un farmacista dell'U.O. farmaceutica territoriale;

b) un veterinario designato dal dipartimento prevenzione collettiva;

c) un titolare o direttore di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti.

4. Nella deliberazione del direttore generale è previsto, per le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, un idoneo numero di supplenti.

5. Per le ispezioni alle farmacie di cui agli articoli 111 e 127 del regio decreto n. 1265/1934, il direttore generale può nominare più di una commissione.

6. Le ispezioni ordinarie di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno cadenza almeno biennale.

7. Le ispezioni ordinarie di cui al decreto legislativo n. 119/1999, hanno cadenza almeno annuale.

8. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 compiono anche ispezioni straordinarie.

9. In caso di mancata designazione del componente in seno alla commissione di cui al comma 2, da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti e/o delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dalla richiesta del direttore generale, la commissione garantisce il funzionamento con i soli componenti dell'Azienda u.s.l. È fatta salva la successiva integrazione.

10. Al componente non dipendente pubblico di cui al comma 2, l'Azienda u.s.l. corrisponde a titolo di rimborso spese un importo determinato con deliberazione della giunta regionale.

11. I Commissari dipendenti della Azienda u.s.l. possono essere membri di più commissioni di vigilanza.

12. Dell'ispezione è redatto processo verbale che viene trasmesso al direttore generale dell'Azienda u.s.l., unitamente alle eventuali proposte espresse.

13. Il direttore generale propone al sindaco i provvedimenti che a questi competono a norma degli articoli 4 e 14 della presente legge.

14. Se il risultato della ispezione nelle farmacie non è stato soddisfacente, il sindaco:

a) applica la sanzione amministrativa come disposto dall'art. 14, comma 1;

b) diffida, nei casi previsti dalla legge, il titolare della farmacia privata, o il direttore della farmacia pubblica o l'assegnatario in caso di nuova apertura, a mettersi in regola entro un termine perentorio, trascorso infruttuosamente il quale pronuncia la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia privata o, in caso di farmacia pubblica, trasmette gli atti alla giunta regionale, per il provvedimento di decadenza.

Art. 24.

Commissione di cui all'art. 11 del regio decreto n. 1265/1934 per l'indennità di avviamento

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 110 del regio decreto n. 1265/1934, il direttore generale dell'Azienda u.s.l. nomina annualmente una commissione composta da:

a) due dirigenti della funzione operativa amministrativa della Azienda u.s.l., di cui uno esperto in gestioni economiche e finanziarie il quale svolge le funzioni di presidente;

b) il responsabile dell'U.O. Farmaceutica territoriale dell'Azienda u.s.l.;

c) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti su terna proposta dall'Ordine dei farmacisti della provincia.

2. L'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del regio decreto n. 1265/1934, viene determinata con riferimento agli imponibili netti dichiarati dalla farmacia nei cinque anni anteriori al conferimento della titolarità definitiva o della gestione provvisoria e viene corrisposta in misura corrispondente a tre annate del reddito medio in proporzione ai periodi di titolarità o gestione nel predetto quinquennio.

3. Nell'ipotesi di commissioni provinciali, la nomina o la designazione dei tecnici di cui ai precedenti commi compete al direttore generale dell'Azienda u.s.l. della città capoluogo di provincia.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI ORARI, DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE E DEI DISPENSARI

Art. 25.

Autorità competente

1. La disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie, dei dispensari anche stagionali e delle farmacie succursali, è stabilita dal sindaco, anche su proposta e comunque sentite le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e acquisiti i pareri dei competenti uffici della azienda u.s.l. dell'ordine dei farmacisti, ovvero in carenza di pareri, di ufficio, trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2. È facoltà del sindaco autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle 4 ore e superiore alle 12 ore.

3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni.

Art. 26.

Orario di apertura delle farmacie e dei dispensari farmaceutici

1. Le farmacie osservano un orario settimanale complessivamente non inferiore a quaranta ore suddiviso su 5 o 6 giorni.

2. L'orario settimanale delle farmacie che non sono soggette a turni di cui agli artt. 28, 29 e 30 può essere ridotto fino a 36 ore suddiviso in 5 o 6 giorni.

3. I dispensari farmaceutici di cui all'art. 6 della legge n. 362/1991, osservano un orario di apertura a quello delle farmacie cui sono affidati e comunque non superiore a 20 ore settimanali.

4. Le farmacie cui sono affidati dispensari, anche stagionali, possono essere autorizzate ad effettuare un orario ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario.

5. I dispensari farmaceutici comunque istituiti, che osservano un orario superiore alle 20 ore settimanali, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, rispettano il limite temporale stabilito al comma 3.

Art. 27.

Guardia farmaceutica: modalità di espletamento

1. Il servizio prestato dalle farmacie, al di fuori del normale orario di apertura, riveste le caratteristiche di guardia farmaceutica diurna, festiva, notturna.

2. Il servizio di guardia farmaceutica è espletato con le seguenti modalità:

a) «a chiamata mediante reperibilità»: la farmacia è chiusa, è assicurata la agevole e tempestiva disponibilità di un farmacista;

b) «a chiamata a battenti chiusi»: la farmacia è chiusa, al suo interno è disponibile un farmacista;

c) «a battenti aperti»: la farmacia è aperta, assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura.

3. Per motivi di sicurezza il servizio di cui al comma 2, lett. c), può essere espletato anche attraverso l'utilizzo di sistemi che limitano l'accesso dell'utente ai locali e/o al diretto contatto con il farmacista.

4. Durante il servizio di guardia farmaceutica espletato con le modalità di cui al comma 2, lett. a) e b), il farmacista è tenuto ad evadere soltanto le ricette ove il medico abbia esplicitato il carattere di urgenza, nonché tutte quelle ricette e/o richieste per le quali il farmacista rilevi carattere di urgenza, con particolare riferimento alla dispensazione di farmaci non sottoposti ad obbligo di ricetta medica.

Art. 28.

Bacino di utenza e turni

1. L'ambito di applicazione di uno stesso turno diurno, notturno, festivo, su proposta delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentiti i pareri dei competenti uffici della Azienda u.s.l. e dell'Ordine dei Farmacisti, può interessare territori di più comuni limitrofi, anche di Province diverse, afferenti ad uno stesso bacino di utenza omogeneo dal punto di vista territoriale e di esigenze del servizio.

2. Nella determinazione del bacino di utenza, le proposte di cui al comma 1 tengono conto della presenza sul territorio di eventuali forme di consegna domiciliare, secondo quanto indicato all'art. 30, comma 8.

3. Ai turni possono partecipare tutte le farmacie urbane e rurali purché la distanza fra le località ove sono ubicate sedi farmaceutiche partecipanti ad uno stesso turno non superi i km 15. Tale distanza può essere derogata eccezionalmente in presenza di condizioni di viabilità e di servizi di trasporto particolarmente favorevoli.

4. Ai turni non possono partecipare i dispensari farmaceutici.

Art. 29.

Servizio di guardia farmaceutica diurna feriale, festiva e festiva infrasettimanale

1. Durante le ore di chiusura diurna, di chiusura festiva e negli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale, anche festiva è istituito un servizio di guardia secondo le modalità previste dall'art. 27.

2. Il servizio di guardia farmaceutica diurna e festiva, di regola avviene con le seguenti modalità:

a) a chiamata con reperibilità se la farmacia è ubicata in comuni con popolazione inferiore a 12.500 abitanti;

b) a chiamata a battenti chiusi se la farmacia è ubicata in comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti;

c) a battenti aperti se la farmacia è ubicata in comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e nei bacini di utenza di cui all'art. 28, comma 1.

3. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il servizio è assicurato almeno da una farmacia ogni 50.000 abitanti, con possibilità di raddoppio nei comuni o località ad elevato flusso turistico. Tale aumento può essere modulato fra turno diurno, festivo e festivo infrasettimanale sulla base delle esigenze del servizio e delle proposte avanzate dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacia maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito l'Ordine professionale e l'Azienda u.s.l. Il servizio è espletato con le modalità di cui all'art. 27. Le frazioni di popolazione vengono valutate dai Sindaci in base alle proposte formulate dalle rappresentanze sindacali sentito il parere dell'ordine professionale e i competenti uffici della Azienda u.s.l.

Art. 30.

Servizio di guardia farmaceutica notturna

1. Dall'orario di chiusura serale alla apertura antimeridiana delle farmacie è istituito il servizio di guardia farmaceutica notturna.

2. Il servizio di guardia farmaceutica notturna è assicurato da farmacie che si offrono volontariamente di svolgere permanentemente tale servizio e da farmacie che svolgono tale servizio attraverso turni all'uopo adottati ed organizzati su proposta delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, sentito il parere dell'Ordine Professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l.

3. Lo svolgimento del servizio di guardia notturna nei comuni o bacini di utenza con popolazione fino a 100.000 abitanti il servizio è assicurato da una farmacia con le seguenti modalità:

a) a chiamata con reperibilità nei comuni fino a 12.500 abitanti;

b) a chiamata a battenti chiusi nei comuni con popolazione compresa fra 12.500 e 25.000 abitanti;

c) a battenti aperti nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

4. Nei comuni o bacini di utenza con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il servizio notturno è assicurato da un'altra farmacia ogni 50.000 abitanti.

5. Il servizio di guardia farmaceutica notturna a battenti aperti può essere espletato con le modalità di cui all'art. 27, comma 3.

6. Nei comuni e località ad elevato flusso turistico, il servizio notturno istituito secondo le modalità del comma 2, può essere aumentato fino al raddoppio delle farmacie di turno, anche limitatamente a determinati periodi della notte.

7. Eventuali frazioni di popolazione sono valutate dai Sindaci anche in base alle proposte delle rappresentanze sindacali di categoria sentito il parere dell'Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l.

8. Le farmacie risultanti di turno, al ricevimento della prescrizione, possono avvalersi per la consegna domiciliare dei medicinali di organizzazioni del volontariato ed assistenziali, idoneamente convenzionate.

Art. 31.

Servizio di guardia delle farmacie rurali

1. Le farmacie rurali individuate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), partecipano ai turni di servizio di guardia diurna, festiva e notturna istituiti nei comuni e nei bacini di utenza a condizione che dalla località ove sono situate risulti una farmacia di guardia ad una distanza massima di quindici chilometri.

2. La distanza di cui al comma 1 può essere eccezionalmente derogata in presenza di condizioni di viabilità e servizi di trasporto pubblico particolarmente favorevoli.

3. Le farmacie rurali che partecipano ai turni di guardia seguono le modalità di espletamento del servizio di cui all'art. 27, comma 2, lett. a).

4. Le farmacie rurali che non partecipano ai turni di guardia, in quanto non sussistono i presupposti di cui al comma 1, assicurano il servizio garantendo la disponibilità agevole e tempestiva del farmacista.

Art. 32.

Chiusura infrasettimanale delle farmacie

1. L'orario settimanale può essere articolato su cinque o sei giorni, previa comunicazione al sindaco per l'esercizio delle funzioni previste all'art. 25 unitamente all'orario giornaliero di apertura al pubblico.

Art. 33.

Farmacie a servizio continuativo

1. Nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni sede di aziende u.s.s.l., nei comuni e località ad elevato flusso turistico e nei comuni, con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti, il Sindaco può autorizzare, a richiesta del titolare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, dell'Ordine Professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l. una o più farmacie allo svolgimento del servizio continuativo per ventiquattrore a battenti aperti per tutti i giorni dell'anno.

2. Le farmacie a servizio continuativo vengono computate ai fini del rispetto dei parametri demografici relativi al servizio di guardia diurno, festivo e notturno.

3. L'organizzazione della struttura e del personale delle farmacie che svolgono il servizio continuativo deve essere tale da garantire il corretto espletamento del servizio in relazione alle esigenze della utenza.

4. Le farmacie che erano già state autorizzate al servizio continuativo prima dell'entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguirlo.

5. Nel caso in cui più titolari richiedano di essere autorizzati al servizio continuativo, il sindaco adotta le proprie decisioni su criteri selettivi preventivamente determinati che tengono conto della coerente distribuzione territoriale, di particolare flussi di popolazione, di presenza di presidi sanitari e di poli commerciali e di servizio.

Art. 34.

Situazioni di emergenza: apertura farmacie

1. L'Ordine professionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, predispone ed aggiorna un piano per un servizio integrativo di emergenza, mettendolo a disposizione delle autorità competenti di cui all'art. 25; tale piano può essere attivato per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza per la salute pubblica.

2. L'Ordine professionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private, predispone anche un piano da mettere a disposizione del Prefetto ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona), per assicurare un servizio minimo in occasione di manifestazioni di sciopero da parte delle farmacie.

Art. 35.

Ferie

1. Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi.

2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dell'Ordine professionale e dei competenti uffici della Azienda u.s.l.

3. In occasione di rilevanti lavori di ristrutturazione il sindaco, acquisiti i pareri di cui al comma 2, può autorizzare un ulteriore periodo di chiusura.

4. Le ferie debbono essere usufruite in modo da lasciare in servizio una percentuale di farmacie per ogni comune o bacino di utenza almeno del cinquanta per cento.

5. In situazioni di servizio, viabilità e collegamenti particolarmente favorevoli per la popolazione il sindaco può autorizzare la deroga della percentuale di cui al comma 4.

6. Il sindaco, acquisiti i pareri di cui all'art. 25, può autorizzare un periodo di ferie per i dispensari non stagionali, compatibilmente con le esigenze di servizio.

7. Il sindaco anche senza acquisire i pareri di cui all'art. 25 può autorizzare una chiusura straordinaria di un giorno per inventario annuale della farmacia.

Art. 36.

Obblighi particolari

1. È fatto obbligo a tutti i farmacisti di indossare un camice bianco e di portare sullo stesso, in modo ben visibile, il distintivo nazionale adottato dalla Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani (FOFI).

2. La dispensazione dei medicinali è effettuata esclusivamente dai farmacisti.

3. Il personale non laureato in servizio nelle farmacie indossa un camice di colore diverso da quello dei farmacisti.

4. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia e dispensario farmaceutico è esposto un cartello, o altro idoneo mezzo, recante in modo chiaro e ben visibile l'orario di apertura ed i turni di servizio, con l'indicazione di tutte le farmacie di turno ed evidenziando tra esse le farmacie sempre aperte.

5. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa una croce verde luminosa nel rispetto delle norme comunali in materia. Tale insegna rimane accesa durante il servizio serale e notturno comunque effettuato.

Art. 37.

Sanzioni amministrative e disciplinari

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge penale come reato, la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila pari a euro 51.1 a lire seicentomila pari a euro 306.59. La definizione dell'ammontare minimo e massimo di tale sanzione può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del consiglio regionale su proposta della giunta.

2. L'accertamento della violazione delle norme contenute nel presente Capo II è demandato all'Azienda u.s.l. oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. L'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente articolo è il sindaco che provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85.

4. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni della presente legge, deve essere trasmessa all'Ordine professionale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

Capo III

INDENNITÀ DI RESIDENZA O CONTRIBUTO IN PARTICOLARI SITUAZIONI

Art. 38.

Farmacie di nuova istituzione. Domanda per indennità o contributo

1. Le domande, da indirizzare all'Azienda u.s.l. territorialmente competente, per la concessione dell'indennità o contributo di cui alla legge n. 221/1968, per le farmacie autorizzate all'apertura posteriormente al 31 marzo degli anni pari, possono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno dispari.

2. La decisione della Azienda u.s.l. in ordine al diritto e alla misura della indennità sarà limitata al predetto anno solare.

Art. 39.

Farmacie trasferite di titolarità. Domanda per indennità o contributo

1. In caso di trasferimento della titolarità successivamente al 31 marzo degli anni pari l'acquirente, indipendentemente dall'avvenuto riconoscimento della titolarità, dovrà chiedere, entro il novantesimo giorno dall'atto di acquisto, l'erogazione a proprio favore dell'indennità già determinata per il precedente titolare o per la quale quest'ultimo abbia presentato l'istanza nei termini.

Art. 40.

Gestione dispensari. Contributo

1. Al titolare cui è affidato il dispensario farmaceutico, istituito a norma della legge n. 221/1968, e successive modifiche ed integrazioni, spetta una indennità di gestione nella misura di L. 200.000 annue pari a euro 102,2 ridotta a metà nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune. La misura di tale indennità può essere soggetta ad aggiornamento con atto deliberativo del consiglio regionale su proposta della giunta.

2. La somma prevista al comma 1 è comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 221/1968.

Capo IV

RILEVAZIONE E CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE

Art. 41.

Competenze delle aziende uu.ss.ll.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467, la Regione attribuisce alle aziende uu.ss.ll. la rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche e le connesse attività di controllo e di verifica.

2. La gestione delle attività di cui al comma 1, è svolta dalle aziende uu.ss.ll. direttamente, ovvero può essere affidata dalle medesime ad altri soggetti individuati tramite gara da effettuarsi secondo le vigenti disposizioni legislative, ovvero può essere affidata alle OO.SS. delle farmacie, previa predisposizione di adeguato sistema di controllo, nell'ambito degli accordi regionali di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42.

Rapporti tra aziende uu.ss.ll. e Regione

1. Le aziende uu.ss.ll. comunicano alla Regione, nell'ambito di quanto previsto al capo V, le informazioni necessarie per l'elaborazione, l'analisi e la valutazione degli elementi contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche con modalità e tempi indicati dalla giunta regionale.

Capo V

MODALITÀ DI CONVENZIONAMENTO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE AI FINI DEL CONTROLLO DELLA RELATIVA SPESA.

Art. 43.

Competenze della Regione

1. Per la fornitura di sistemi permanenti di controllo, elaborazione, analisi e valutazione delle prescrizioni farmaceutiche che utilizzino i dati delle rilevazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 325/1994, convertito nella legge n. 467/1994, la giunta regionale è autorizzata a stipulare i relativi contratti comportanti obbligazioni la cui durata si protragga per più esercizi.

2. I contratti di cui al comma 1, sono stipulati a seguito della effettuazione di gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi da effettuarsi in applicazione delle norme adottate in materia dalla CE, dallo Stato e dalla Regione.

Capo VI

DISCIPLINA SULL'OSSIGENOTERAPIA DOMICILIARE

Art. 44.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 538/1992, la fornitura di ossigeno liquido per il trattamento a lungo termine a cura del servizio sanitario di soggetti affetti da stati patologici cronici accertati ai sensi di legge.

2. È data facoltà alle aziende uu.ss.ll., di affidare la fornitura di ossigeno liquido alle farmacie aperte al pubblico, a parità di condizioni economiche e di effettuazione del servizio.

Art. 45.

Definizione di ossigenoterapia a lungo termine

1. Agli effetti della presente legge, si considera ossigenoterapia a lungo termine il trattamento continuativo dei soggetti di cui all'art. 44 per periodi superiori ai tre mesi.

Art. 46.

Destinatari e modalità del trattamento

1. I soggetti affetti da insufficienza respiratoria cronica, per i quali possono ricorrere le condizioni di ossigenoterapia a lungo termine, accedono alle strutture di cui al comma 3 del presente articolo al fine dell'ammissione al trattamento.

2. Al fine di consentire una migliore fruibilità del servizio, l'ammissione al trattamento è consentita anche a quei soggetti che, a seguito della propria personale impossibilità di accesso alla struttura, facciano pervenire alla stessa, unitamente alla certificazione medica sulle proprie condizioni di salute, copia della cartella clinica con la diagnosi, gli esami, le prestazioni effettuate e le prescrizioni terapeutiche. La struttura sulla base delle documentazioni presentate, provvede o meno all'ammissione in trattamento.

3. L'ammissione al trattamento di ossigenoterapia a lungo termine è subordinata all'esecuzione di specifici protocolli diagnostici da parte delle strutture operative di pneumologia e di fisiopatologia respiratoria o, in loro carenza, da altre strutture individuate dalle aziende sanitarie.

Art. 47.

Modalità di erogazione

1. La prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine è a carico del servizio sanitario esclusivamente in base alle modalità di cui alla presente legge.

2. Per i fini di cui art. 44 e allo scopo di assicurare la fornitura delle bombole di ossigeno direttamente al domicilio dei pazienti in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 538/1992, le aziende uu.ss.ll. sono autorizzate a stipulare contratti con le ditte fornitrici aventi i requisiti di legge, previa gara da effettuarsi in base alla vigente normativa e introducendo clausole che consentano la verifica della quantità di ossigeno effettivamente consumata.

3. Le aziende uu.ss.ll. provvedono agli ordinativi di fornitura sulla base delle richieste pervenute dalle strutture operative abilitate di cui all'art. 46, comma 3.

Capo VII

DISCIPLINA DELL'AUTODIAGNOSTICA IN FARMACIA

Art. 48.

Definizione

1. Si considerano apparecchi di autodiagnostica rapida gli strumenti idonei ad effettuare automaticamente semplici misurazioni di parametri sierologici e di laboratorio, senza alcun intervento del personale della farmacia.

Art. 49.

Adempimenti delle farmacie

1. La farmacia che intende dotarsi di un apparecchio di autodiagnostica rapida di cui all'art. 48, è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'Azienda u.s.l. di competenza almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. L'Azienda u.s.l., entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, effettua un sopralluogo volto ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste agli artt. 50 e 51. A seguito del sopralluogo rilascia un parere igienico sanitario favorevole all'utilizzo delle apparecchiature installate.

3. Per le apparecchiature di autodiagnostica rapida già installate, la farmacia, al fine di ottenere il parere di cui al comma 2, è tenuta ad inviare formale comunicazione al direttore generale dell'Azienda u.s.l. entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

Caratteristiche dei locali

1. Le apparecchiature sono installate all'interno della farmacia in apposito spazio idoneo e delimitato, distinto dagli spazi nei quali si svolge l'attività della farmacia anche al fine di garantire il diritto alla riservatezza dell'utente.

2. L'accesso nello spazio così delimitato è autorizzato soltanto dal farmacista.

Art. 51.

Caratteristiche delle apparecchiature

1. Le apparecchiature e tutti i dispositivi medici utilizzati debbono possedere le caratteristiche previste dal decreto legislativo del 24 febbraio 1997 n. 46.

2. I titolari della farmacia sono responsabili del regolare funzionamento delle apparecchiature installate, provvedono ad eseguire i collaudi ed i controlli di legge sulle apparecchiature medesime e sono tenuti a conservare per almeno tre anni la documentazione che comprova tali controlli.

3. La Giunta regionale può disciplinare l'attuazione di specifici programmi di controllo di qualità.

Art. 52.

Obblighi del farmacista

1. Il farmacista fornisce informazioni sulle modalità di effettuazione dell'autotest ed in particolare sul rispetto delle precauzioni igieniche.

2. Il farmacista non può fornire alcuna interpretazione del test né fornire alcun consiglio di carattere terapeutico.

3. Annualmente il titolare invia all'Azienda u.s.l. competente per territorio una relazione tecnica riportante il numero e la tipologia degli autotest effettuati nella farmacia.

4. È fatto obbligo di smaltimento dei rifiuti ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 53.

Adempimento dell'Azienda unità sanitaria locale

1. L'Azienda u.s.l. competente per territorio, effettua la vigilanza in ordine al rispetto degli prescrizioni contenute agli artt. 50 e 51.

2. Nei casi di inosservanza, l'Azienda u.s.l., salvo che il fatto non costituisca più grave reato, propone le sanzioni amministrative previste all'art. 54 e prescrive un termine entro il quale la farmacia deve provvedere alla regolarizzazione di quanto rilevato. L'Azienda dispone il sequestro dell'apparecchiatura eventualmente installata qualora la farmacia non adempia entro detto termine.

Art. 54.

Sanzioni

1. Ove il fatto non costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente capo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila pari a euro 153.3, lire tre milioni pari a euro 1532.96. La definizione dell'ammontare del limite minimo e massimo di tale sanzione può essere aggiornato con atto deliberativo del consiglio regionale, su proposta della giunta.

2. L'accertamento della violazione è demandato all'Azienda u.s.l. competente per territorio. Il direttore generale propone al sindaco del comune ove è ubicata la farmacia i provvedimenti che a questo competono a norma degli artt. 4 e 14.

3. Copia del verbale di contestazione della violazione è trasmessa all'Ordine professionale per i provvedimenti di competenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 19 novembre 1976, n. 73 «Incentivazione per l'apertura e la gestione di farmacie rurali particolarmente disagiate»;

b) legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 «Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833», come modificata dalle leggi regionali 27 ottobre 1989, n. 69, 10 marzo 1995, n. 27 e 3 settembre 1996, n. 74;

c) legge regionale 11 dicembre 1992, n. 54 «Norme concernenti il decentramento delle farmacie»;

d) legge regionale 6 settembre 1993, n. 65 «Disposizioni regionali intese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie»;

e) legge regionale 23 maggio 1994, n. 40 «Modalità di convenzionamento per l'elaborazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche ai fini del controllo della relativa spesa»;

f) legge regionale 1° giugno 1994, n. 42 «Disciplina sull'ossigenoterapia domiciliare», come modificata dalla legge regionale 30 novembre 1995, n. 102;

g) legge regionale 3 febbraio 1995, n. 20 «Ulteriori disposizioni tese ad assicurare l'uniformità dei rapporti economici con le farmacie. Modificazioni alla l.r. 21 dicembre 1989, n. 86»;

h) legge regionale 18 aprile 1995, n. 67 «Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie e dei dispensari»;

i) legge regionale 15 marzo 1996, n. 19 «Rilevazione e controllo delle prescrizioni farmaceutiche».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2000

GIANNARELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 gennaio 2000 ed è stata vistata dal commissario del governo il 21 febbraio 2000.

00R0409

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 17

«Intervento finanziario della Regione Toscana, in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena in sostegno delle iniziative di prevenzione dell'usura.»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 6 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto della legge

1. La Regione Toscana, nell'ambito della sua azione per l'affermazione della cultura della legalità, interviene finanziariamente con un contributo straordinario di L. 300.000.000. (trecentomilioni di lire),

pari a 154.937.069 Euro, in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, a sostegno della realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura da quest'ultima avviato tramite la istituzione e gestione di una rete di centri di ascolto sull'intero territorio della regione.

2. L'importo del contributo di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali, a decorrere dall'anno 2000.

3. La giunta regionale provvede a liquidare le quote di contributo determinate al comma 2 in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, con il vincolo di destinazione all'iniziativa di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno 2001 l'erogazione è subordinata alla presentazione alla giunta regionale di un rendiconto delle spese sostenute e di una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2000 con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 2000:

in diminuzione:

capitolo 00920 «Spese a favore di scuole, università e società civile per l'educazione alla legalità e sviluppo della coscienza civile e democratica contro la criminalità organizzata e diffusa e i diversi poteri occulti» L. 100.000.000

in aumento di nuova istituzione:

capitolo 00921 «Contributo straordinario all'Arciconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno della realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura (legge regionale 25 febbraio 2000 n. 17)» L. 100.000.000

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 febbraio 2000

GIANNARELLI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 gennaio 2000 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 21 febbraio 2000.

00R0410

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

(3651789/1) - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	508.000	
- semestrale	L.	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	416.000	
- semestrale	L.	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	115.500	
- semestrale	L.	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	107.000	
- semestrale	L.	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle comunità europee:			
- annuale	L.	273.000	
- semestrale	L.	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	106.000	
- semestrale	L.	68.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	267.000	
- semestrale	L.	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L.	1.097.000	
- semestrale	L.	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L.	982.000	
- semestrale	L.	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 3 9 0 0 0 *

L. 3.000